

**PARTE SECONDA**

**ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**Decreto 6 giugno 2013, n. 258.**

**Subconcessione, per la durata di anni trenta, al signor Enrico Giovanni VALLET, di ARVIER, di derivazione d'acqua dalla Dora Baltea, in località Marais del comune di MORGEX, ad uso idroelettrico.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

Fatti salvi i diritti dei terzi, è subconcesso, al sig. Enrico Giovanni VALLET, di ARVIER, di derivare dalla Dora Baltea, in località Marais del comune di MORGEX, moduli massimi 155 (litri al minuto secondo quindicimilacinquecento) e medi annui 88,61 (litri al minuto secondo ottomilaottocentosessantuno) di acqua, per la produzione, sul salto di metri 3,03, della potenza nominale media annua di kW 262,22.

Art 2

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata della subconcessione sarà di anni trenta successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nel disciplinare di subconcessione protocollo n. 5430/DDS in data 4 giugno 2013 e con l'obbligo del pagamento anticipato, presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale, del canone annuo di 5.855,37 (cinquemilaottocentocinquantacinque/37), in ragione di euro 22,33 per kW, sulla potenza nominale media annua di kW 262,22, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2116 in data 9 novembre 2012.

Art. 3

L'Assessorato delle Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica e l'Assessorato delle Finanze, bilancio e patrimonio della Regione, ognuno per la propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, 6 giugno 2013.

Il Presidente  
Augusto ROLLANDIN

**DEUXIÈME PARTIE**

**ACTES  
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION**

**Arrêté n° 258 du 6 juin 2013,**

**accordant pour trente ans à M. Enrico Giovanni VALLET d'ARVIER l'autorisation, par sous-concession, de dérivation des eaux de la Doire Baltée, à Marais, dans la commune de MORGEX, à usage hydroélectrique.**

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1<sup>er</sup>

Sans préjudice des droits des tiers, M. Enrico Giovanni VALLET d'ARVIER est autorisé à dériver de la Doire Baltée, à Marais, dans la commune de MORGEX, 155 modules d'eau (quinze mille cinq cent litres par seconde) au maximum et 88,61 modules d'eau (huit mille huit cent soixante et un litres par seconde) en moyenne pour la production, sur une chute de 3,03 m, d'une puissance nominale moyenne annuelle de 262,22 kW.

Art. 2

La durée de l'autorisation, par sous-concession, accordée au sens du présent arrêté est de trente ans consécutifs à compter de la date de celui-ci, sauf en cas de renonciation, caducité ou révocation. Le concessionnaire est tenu de respecter les conditions établies par le cahier des charges n° 5430/DDS du 4 juin 2013 et de verser à l'avance à la trésorerie de l'Administration régionale une redevance annuelle de 5855,37 € (cinq mille huit cent cinquante-cinq euros et trente-sept centimes), soit 22,33 euros par kW, la puissance nominale moyenne étant de 262,22 kW, en application de la délibération du Gouvernement régional n° 2116 du 9 novembre 2012.

Art. 3

L'Assessorat régional des ouvrages publics, de la protection des sols et du logement public et l'Assessorat régional du budget, des finances et du patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 6 juin 2013.

Le président,  
Augusto ROLLANDIN

**ATTI  
DEI DIRIGENTI REGIONALI**

**ASSESSORATO  
BILANCIO, FINANZE  
E PATRIMONIO**

Decreto 18 giugno 2013, n. 224.

**Pronuncia di esproprio a favore dell'Amministrazione regionale dei terreni necessari ai lavori di allargamento, sistemazione ed ammodernamento della strada regionale n. 45 della valle d'AYAS – 1° lotto – tra i Comuni di VERRÈS e CHALLAND-SAINT-VICTOR e contestuale determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
ESPROPRIAZIONI E PATRIMONIO

Omissis

decreta

1. ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 2 luglio 2004 n. 11, è pronunciata a favore dell'Amministrazione regionale, l'espropriazione dell'immobile di seguito descritto nel Comune di VERRÈS, necessario per l'esecuzione dei lavori di allargamento, sistemazione ed ammodernamento della strada regionale n. 45 della valle d'AYAS – 1° lotto - tra i Comuni di VERRÈS e CHALLAND-SAINT-VICTOR – determinando, come indicato appresso, la misura dell'indennità provvisoria di esproprio da corrispondere alla ditta sottoripartata:

Comune di VERRÈS:

- 1) REVIL Graziana  
nata a MONTJOVET il 05/11/1959  
residente a VERRÈS, Via Circonvallazione, 115  
C.F. RVL GZN 59S45 F367F  
proprietaria per 1/1  
Fg. 4 n. 382 di m<sup>2</sup> 51 Bc Zona Ee2 - Catasto Terreni  
Indennità: € 81,60

2. il presente decreto viene notificato ai sensi dell'art. 7 - comma 2 e dell'art. 25 della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 "Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta", ai proprietari dei terreni espropriati, nelle forme degli atti processuali civili unitamente alla dichiarazione dell'eventuale accettazione dell'indennità;
3. ai sensi dell'art. 19 - comma 3 della L.R. 2 luglio 2004 n. 11, l'estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
4. l'esecuzione del presente decreto ha luogo con la redazione del verbale di immissione nel possesso dei beni

**ACTES  
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION**

**ASSESSORAT  
DU BUDGET, DES FINANCES  
ET DU PATRIMOINE**

Acte du dirigeant n° 224 du 18 juin 2013,

**portant expropriation, en faveur de l'Administration régionale, du terrain nécessaire aux travaux d'élargissement, réaménagement et de modernisation de la route régionale n° 45 de la vallée d'AYAS entre VERRÈS et CHALLAND-SAINT-VICTOR (1<sup>re</sup> tranche) et fixation des indemnités provisoires d'expropriation y afférentes, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.**

LE DIRIGEANT DE LA STRUCTURE  
EXPROPRIATIONS ET PATRIMOINE

Omissis

décide

1. Aux termes de l'art. 18 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en Vallée d'Aoste), le bien immeuble indiqué ci-après, situé dans la commune de VERRÈS et nécessaire aux travaux d'élargissement, réaménagement et de modernisation de la route régionale n° 45 de la vallée d'AYAS entre VERRÈS et CHALLAND-SAINT-VICTOR (1<sup>re</sup> tranche), est exproprié en faveur de l'Administration régionale; l'indemnité provisoire d'expropriation à verser au propriétaire concerné figure ci-après, en regard dudit bien:

Commune de VERRÈS:

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 7 et de l'art. 25 de la LR n° 11/2004, le présent acte est notifié au propriétaire du bien exproprié dans les formes prévues pour les actes relevant de la procédure civile, assorti de la déclaration d'acceptation de l'indemnité;
3. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 19 de la loi susmentionnée, le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région;
4. Aux termes du premier alinéa de l'art. 20 de la LR n° 11/2004, lors de l'exécution du présent acte, il est dressé

- espropriati ai sensi dell'art. 20 - comma 1 della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 "Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta";
5. ai sensi dell'art. 20 - comma 2 della medesima norma un avviso contenente l'indicazione dell'ora e del giorno in cui è prevista l'esecuzione del presente provvedimento, sarà notificato all'espropriato almeno sette giorni prima;
  6. in caso di accettazione o non accettazione dell'indennità di esproprio, sarà cura della struttura espropriazioni e patrimonio provvedere al pagamento diretto ovvero al deposito dell'indennità spessa, ai sensi degli art. 27 e 28 della l.r. 11/2004;
  7. il presente provvedimento è registrato e trascritto in termini di urgenza presso i competenti uffici e volturato nei registri catastali a cura e spese dell'Amministrazione regionale;
  8. adempite le suddette formalità, ai sensi dell'art. 22 - comma 3 della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità;

Il Dirigente  
Carla RIGONE

## DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE

### GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 8 febbraio 2013, n. 180.

Rilascio in sanatoria, alla società C.V.A. s.p.a. a s.u. con sede legale a CHÂTILLON, dell'autorizzazione unica di cui al d.lgs. 387/2003 per il rinnovamento e l'esercizio dell'impianto idroelettrico con opere di derivazione sulla Dora Baltea e sul torrente Dora di Valgrisenche, nei comuni di LA SALLE e ARVIER, e centrale di produzione denominata "Champagne II" in comune di VILLENEUVE.

### LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di rilasciare, in sanatoria, alla società C.V.A. s.p.a. a s.u., con sede legale a CHÂTILLON, l'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per:
  - il rinnovamento e l'esercizio di un impianto idroelettrico con opere di derivazione sulla Dora Baltea

procès-verbal de la consistance du bien à exproprier et de sa prise de possession;

5. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 20 de la loi susmentionnée, un avis indiquant le jour et l'heure d'exécution du présent acte est notifié au propriétaire concerné au moins sept jours auparavant;
6. Aux termes des art. 27 et 28 de la LR n° 11/2004, la structure «Expropriations et patrimoine» pourvoit soit au paiement direct de l'indemnité d'expropriation, en cas d'acceptation, soit à sa consignation, en cas de refus;
7. Le présent acte est transmis aux bureaux compétents en vue de son enregistrement et de sa transcription, avec procédure d'urgence, et le transfert du droit de propriété est inscrit au cadastre, par les soins et aux frais de l'Administration régionale;
8. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 11/2004, à l'issue desdites formalités, les droits relatifs au bien immeuble exproprié sont reportés sur l'indemnité y afférente.

Le dirigeant,  
Carla RIGONE

## DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL RÉGIONAL

### GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 180 du 8 février 2013,

portant délivrance, à titre de régularisation, de l'autorisation unique prévue par le décret législatif n° 387/2003 à CVA SpA a s.u., dont le siège social est à CHÂTILLON, en vue du réaménagement et de l'exploitation de l'installation hydroélectrique comprenant une prise d'eau sur la Doire Baltée et une sur la Doire de Valgrisenche, dans les communes de LA SALLE et d'ARVIER, et la centrale de production dénommée «Champagne II», dans la commune de VILLENEUVE.

### LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. L'autorisation unique visée au troisième alinéa de l'art. 12 du décret législatif n° 387 du 29 décembre 2003 est délivrée, à titre de régularisation, à CVA SpA a s.u., dont le siège est à CHÂTILLON, en vue:
  - du réaménagement et de l'exploitation de l'installation hydroélectrique comprenant une prise d'eau sur

e sul torrente Dora di Valgrisenche, nei comuni di LA SALLE e ARVIER e centrale di produzione in comune di VILLENEUVE, con l'obbligo, per la società medesima, di trasmissione, all'A.R.P.A. Valle d'Aosta, alla Direzione ambiente, alla Struttura affari generali, demanio e risorse idriche e al comune di VILLENEUVE della documentazione relativa alla valutazione di impatto acustico che dimostri il rispetto dei limiti normativi attualmente vigenti nel comune medesimo;

- l'installazione di 3 gruppi macchina composti da 2 turbine con potenza nominale di 5392 kW e un generatore con potenza apparente nominale di 13300 kVA, aventi le caratteristiche riportate nelle schede tecniche depositate agli atti presso l'Ufficio gestione demanio idrico;
- 2. di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce ogni autorizzazione, parere o assenso comunque denominato necessario per il rinnovamento e l'esercizio dell'impianto idroelettrico di che trattasi e delle opere ad esso strettamente connesse;
- 3. di dichiarare l'impianto idroelettrico di che trattasi e le opere ad esso strettamente connesse di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003;
- 4. di dare atto che l'autorizzazione unica di cui al predetto punto 1 costituisce variante agli strumenti urbanistici dei comuni di ARVIER, AVISE, INTROD, LA SALLE e VILLENEUVE ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003;
- 5. di dare atto che la mancata produzione, da parte della società C.V.A. s.p.a. a s.u., della documentazione attestante il rispetto dei vigenti limiti normativi in materia di impatto acustico, entro 30 giorni dalla data della presente deliberazione comporta la revoca dell'autorizzazione unica;
- 6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

**Deliberazione 22 febbraio 2013, n. 265.**

**Approvazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani resi da soggetti pubblici e privati in Valle d'Aosta ai sensi della l.r. 93/1982. revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 2282/2007 e 1557/2008. Sostituzione dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 2957/2011.**

LA GIUNTA REGIONALE

la Doire Baltée et une sur la Doire de Valgrisenche, dans les communes de LA SALLE et d'ARVIER, et une centrale de production dans la commune de VILLENEUVE, sous condition de transmission à l'ARPE de la Vallée d'Aoste, à la Direction de l'environnement, à la structure «Affaires générales, domaine et ressources hydriques» et à la Commune de VILLENEUVE de la documentation relative à l'évaluation de l'impact acoustique du projet, attestant le respect des plafonds actuellement en vigueur dans la commune susmentionnée;

- de l'installation de trois groupes composés de deux turbines d'une puissance nominale de 5392 kW et d'un générateur d'une puissance apparente nominale de 13300 kVA répondant aux caractéristiques indiquées dans les fiches techniques versées au dossier au Bureau de la gestion du domaine hydrique;
- 2. La présente autorisation tient lieu de tout acte d'autorisation, avis ou consentement, quelle qu'en soit la dénomination, nécessaire à la construction et à l'exploitation de l'installation hydroélectrique en cause et des ouvrages qui y sont étroitement liés;
- 3. L'installation hydroélectrique en cause et les ouvrages qui y sont étroitement liés sont déclarés d'utilité publique, inajournables et urgents au sens du premier alinéa de l'art. 12 du décret législatif n° 387/2003;
- 4. L'autorisation unique visée au point 1 de la présente délibération vaut variante du document d'urbanisme des Communes d'ARVIER, d'AVISE, d'INTROD, de LA SALLE et de VILLENEUVE, aux termes du troisième alinéa de l'art. 12 du décret législatif n° 387/2003;
- 5. La non-présentation par CVA SpA a s.u. de la documentation attestant le respect des plafonds fixés en matière d'impact acoustique dans les 30 jours qui suivent la date de la présente délibération entraîne le retrait de l'autorisation unique accordée par celle-ci;
- 6. La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région.

**Délibération n° 265 du 22 février 2013,**

**portant approbation des conditions structurelles et organisationnelles minimales que doivent remplir les services d'assistance avec ou sans hébergement pour personnes âgées assurés par des personnes publiques et privées en Vallée d'Aoste au sens de la LR n° 92/1982, retrait des délibérations du Gouvernement régional n° 2282/2007 et n° 1557/2008 et remplacement de l'annexe de la délibération du Gouvernement régional n° 2957/2011.**

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Richiamata la legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 “Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane e inabili”;

Richiamata la legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 “Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all’assistenza alle persone anziane, inabili e handicappate”;

Richiamata la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e in particolare l’articolo 8 (Funzioni delle Regioni);

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 marzo 2001 recante atto di indirizzo e coordinamento di sistemi di affidamento dei servizi alla persona, ai sensi dell’art. 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 maggio 2001, n. 308 concernente “Requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale, a norma dell’articolo 11 della legge 8 novembre 2000 n. 328”;

Richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 “Norme per la razionalizzazione dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate dalla regione” ed in particolare l’articolo 2 che prevede che la Regione assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali ed appropriati di assistenza previsti dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale;

Richiamata la legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Modificazioni di leggi regionali e altri interventi”, e in particolare l’art. 17 che stabilisce che la Regione, in relazione all’interesse sovra comunale delle opere pubbliche dalla stessa realizzate e destinate all’assistenza delle persone anziane ed inabili, si fa carico delle opere di ampliamento di ristrutturazione, nonché di altri interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento funzionale delle stesse strutture;

Richiamata la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 “Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2011/2013” che si propone di migliorare la qualità dei servizi in ambito sanitario ed in particolare attraverso la condivisione con gli enti locali di piani di intervento di edilizia socio-assistenziale per l’adeguamento agli standard strutturali regionali ed erogazione dei conseguenti contributi;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

Rappelant la loi régionale n° 93 du 15 décembre 1982 (Texte unique des dispositions régionales pour la promotion des services en faveur des personnes âgées et handicapées);

Rappelant la loi régionale n° 80 du 21 décembre 1990 (Mesures financières pour la réalisation d’ouvrages publics destinés aux personnes âgées, infirmes et handicapées);

Rappelant la loi n° 328 du 8 novembre 2000 (Loi-cadre pour la réalisation du système intégré d’actions et de services sociaux) et notamment son art. 8 (Fonctions des Régions);

Rappelant le décret du président du Conseil des ministres du 30 mars 2001 (Acte d’orientation et de coordination des systèmes d’attribution des services à la personne, au sens de l’art. 5 de la loi n° 328 du 8 novembre 2000);

Rappelant le décret du président du Conseil des ministres n° 308 du 21 mai 2001 (Conditions structurelles et organisationnelles minimales que doivent remplir les services et les structures d’assistance avec ou sans hébergement, au sens de l’art. 11 de la loi n° 328 du 8 novembre 2000);

Rappelant la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l’organisation du service socio-sanitaire régional et de l’amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d’aide sociale fournies en Vallée d’Aoste), et notamment son art. 2 au sens duquel la Région assure, par le biais de la programmation sanitaire, l’essor du service socio-sanitaire régional, afin que les niveaux essentiels d’assistance établis par le plan socio-sanitaire régional soient garantis;

Rappelant la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Dispositions pour l’établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d’Aoste - Loi de finances 2004/2006. Modification de lois régionales et autres mesures), et notamment son art. 17 au sens duquel la Région, compte tenu de l’intérêt supracommunal des ouvrages publics destinés aux personnes âgées et infirmes qu’elle réalise, se charge des travaux d’agrandissement et de rénovation y afférents ainsi que des autres interventions relevant de l’entretien extraordinaire et visant à mettre aux normes les structures en cause;

Rappelant la loi régionale n° 34 du 25 octobre 2010 (Approbation du Plan régional 2011-2013 pour la santé et le bien-être social), qui se propose d’améliorer la qualité des services dans le secteur sanitaire, notamment par l’établissement, en collaboration avec les collectivités locales, de plans d’action relatifs aux structures d’assistance sociale, aux fins de l’adaptation de celles-ci aux conditions structurelles requises à l’échelon régional et de l’octroi des aides y afférentes;

Rappelant les délibérations du Gouvernement régional indiquées ci-après :

- n. 2282 in data 23 agosto 2007 “Approvazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi dei servizi socio-assistenziali residenziali per anziani resi da soggetti pubblici e privati in Valle d’Aosta, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 degli atti di programmazione socio-sanitaria approvati con leggi regionali 4 settembre 2001, n. 18 e 20 giugno 2006, n. 13”;
- n. 1557 in data 23 maggio 2008 “Approvazione di modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 2282 in data 23 agosto 2007 “Approvazione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi dei servizi socio-assistenziali residenziali per anziani resi da soggetti pubblici e privati in Valle d’Aosta, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 e degli atti di programmazione socio-sanitaria approvati con leggi regionali 4 settembre 2001, n. 18 e 20 giugno 2006, n. 13”;
- n. 3217 in data 7 novembre 2008 “Approvazione di una prima classificazione delle strutture socio-assistenziali residenziali per anziani pubbliche e private, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2282/2007 e successive modificazioni e proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione a finanziamento di cui alle l.r. 80/1990 e 21/2003”;
- n. 2191 in data 7 agosto 2009 “Approvazione di nuove disposizioni in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, ai sensi della l.r. 5/2000 e successive modificazioni. Revoca della DGR 2103/2004”;
- n. 161 in data 28 gennaio 2011 “Approvazione della sospensione dei termini di adeguamento ai requisiti minimi organizzativi dei servizi socio-assistenziali residenziali per anziani, previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2282 in data 23 agosto 2007”;
- n. 2957 in data 9 dicembre 2011 “Approvazione degli standard organizzativi del servizio di Assistenza domiciliare (SAD) e Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), ai fini dell’autorizzazione di soggetti pubblici e privati, del termine per l’adeguamento e della proroga del gruppo tecnico interprofessionale istituito con DGR 396/2008”;
- n. 2360 in data 7 dicembre 2012 “Approvazione del profilo professionale del referente dei servizi anziani, delle modalità di accesso e dei requisiti formativi, ai sensi delle DGR n. 2712/2009, n. 2282/2007 e successive modificazioni, e n. 2957/2011”;
- n° 2282 du 23 août 2007 (Approbation des conditions structurelles et organisationnelles minimales que les structures publiques et privées situées en Vallée d’Aoste doivent réunir aux fins de l’exercice des activités d’aide sociale avec hébergement à l’intention des personnes âgées, au sens de la loi régionale n° 18 du 15 décembre 1982 et des plans socio-sanitaires approuvés par les lois régionales n° 18 du 4 septembre 2001 et n° 13 du 20 juin 2006);
- n° 1557 du 23 mai 2008 (Modification de la délibération du Gouvernement régional n° 2282 du 23 août 2007 portant approbation des conditions structurelles et organisationnelles minimales que les structures publiques et privées situées en Vallée d’Aoste doivent réunir aux fins de l’exercice des activités d’aide sociale avec hébergement à l’intention des personnes âgées, au sens de la loi régionale n° 18 du 15 décembre 1982 et des plans socio-sanitaires approuvés par les lois régionales n° 18 du 4 septembre 2001 et n° 13 du 20 juin 2006);
- n° 3217 du 7 novembre 2008 (Première classification des structures publiques et privées d’assistance avec hébergement pour personnes âgées, au sens de la délibération du Gouvernement régional n° 2282/2007 modifiée, ainsi que report du délai de présentation des demandes d’aide visées aux lois régionales n° 80/1990 et n° 21/2003);
- n° 2191 du 7 août 2009 (Approbation de nouvelles dispositions en matière d’autorisation de réaliser des structures sanitaires, socio-sanitaires, socio-éducatives et d’aide sociale et d’exercer les activités y afférentes, aux termes de la LR n° 5/2000 modifiée, et retrait de la délibération du Gouvernement régional n° 2103/2004);
- n° 161 du 28 janvier 2011 (Approbation de la suspension des délais d’adaptation des services d’assistance avec hébergement pour personnes âgées aux conditions organisationnelles minimales prévues par la délibération du Gouvernement régional n° 2282 du 23 août 2007);
- n° 2957 du 9 décembre 2011 (Approbation des conditions organisationnelles que doivent remplir les services d’aide à domicile - SAD - et d’aide à domicile intégrée - ADI - aux fins de la délivrance de l’autorisation y afférente aux personnes publiques et privées, du délai d’adaptation auxdites conditions et de la prorogation du groupe technique interprofessionnel institué par la DGR n° 396/2008);
- n° 2360 du 7 décembre 2012 (Approbation du profil professionnel de référent des services pour personnes âgées, des modalités d’accès audit profil et des conditions requises en matière de formation, au sens des DGR n° 2712/2009, n° 2282/2007 modifiée et n° 2957/2011);

Considerato che, sulla base di quanto indicato nella deliberazione n. 161/2011, con nota prot. 5398 in data 15 febbraio 2011 è stato dato mandato all'organismo multidisciplinare e interistituzionale di cui alla DGR 395/2008 (rappresentanti CPEL, Azienda USL, Servizio risorse e Direzione politiche sociali) di avviare tale revisione sulla base delle indicazioni contenute nel "Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013" e le mutate esigenze assistenziali e di sostenibilità economica;

Preso atto che il suddetto organismo multidisciplinare ha condiviso in via preliminare l'allegata bozza di revisione degli standard minimi strutturali ed organizzativi dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani con la finalità di garantire un'effettiva risposta ai bisogni degli assistiti in ragione del livello di non autosufficienza, nel rispetto dell'effettiva sostenibilità della spesa regionale e locale;

Preso atto che il documento è stato condiviso con le organizzazioni sindacali nel corso degli incontri svoltisi in data 11 aprile e 22 giugno 2012 durante i quali sono state definite e accolte alcune proposte di integrazione;

Considerato che la nuova suddivisione delle strutture socio-assistenziali residenziali per anziani prevede l'istituzione di quattro nuovi livelli strutturali così suddivisi:

- comunità di tipo familiare: a bassa intensità assistenziale, che accolgono fino ad un massimo di sei utenti anziani autosufficienti;
- strutture a prevalente accoglienza alberghiera: a bassa intensità assistenziale, bassa complessità organizzativa, destinate ad accogliere da un minimo di 7 fino ad un massimo di 23 persone anziane autosufficienti o con limitata autonomia personale;
- strutture protette: a media intensità assistenziale e a elevata complessità organizzativa, destinate ad accogliere minimo 24 utenti anziani non autosufficienti;
- strutture protette plus: ad elevata intensità assistenziale e ad elevata complessità organizzativa, destinate ad accogliere minimo 24 ed un massimo di 120 utenti anziani non autosufficienti;

Ritenuto di approvare gli standard minimi strutturali e organizzativi per le strutture socio-assistenziali residenziali per anziani, alla luce delle mutate esigenze assistenziali e di sostenibilità economica, come da allegato "A" alla presente proposta di deliberazione e contestualmente revocare le deliberazioni della Giunta regionale n. 2282/2007 e 1557/2008;

Ritenuto opportuno stabilire il termine di 6 mesi dall'approvazione della presente proposta di deliberazione - fermo

Considérant que sur la base des indications de la délibération n° 161/2011, l'organisme multidisciplinaire et interinstitutionnel visé à la DGR n° 395/2008 (représentants du CPEL, Agence USL, Service des ressources et Direction des politiques sociales) a été chargé, par la lettre du 15 février 2011, réf. n° 5398, d'entamer une révision sur la base des indications contenues dans le Plan régional pour la santé et le bien-être social 2011/2013 et des nouvelles exigences en matière de soins et de durabilité économique;

Considérant que ledit organisme multidisciplinaire s'est déclaré d'accord, à titre préalable, avec le texte annexé à la présente délibération et concernant la révision des conditions structurelles et organisationnelles minimales que doivent remplir les services d'assistance avec ou sans hébergement pour personnes âgées, dans le but de garantir une réponse effective aux besoins des patients, compte tenu de la dépendance de ces derniers et dans le respect de la durabilité réelle des dépenses régionales et locales;

Considérant que le document en cause a été soumis aux organisations syndicales au cours des rencontres qui ont eu lieu les 11 avril et 22 juin 2012 et pendant lesquelles des modifications ont été proposées et accueillies;

Considérant que la nouvelle répartition des structures d'assistance avec hébergement pour personnes âgées prévoit quatre nouveaux types, à savoir:

- communauté de type familial, qui fournit des prestations d'assistance à faible intensité et accueille six personnes âgées autonomes au plus;
- structure d'accueil de type hôtelier, qui fournit des prestations d'assistance à faible intensité, a une faible complexité organisationnelle et accueille de 7 à 23 personnes âgées autonomes ou dont l'autonomie personnelle est limitée;
- structure protégée, qui fournit des prestations d'assistance à moyenne intensité, a une complexité organisationnelle élevée et accueille au moins 24 personnes âgées dépendantes;
- la structure protégée «plus», qui fournit des prestations d'assistance à haute intensité, a une complexité organisationnelle élevée et accueille de 24 à 120 personnes âgées dépendantes;

Considérant qu'il y a lieu d'approuver les conditions structurelles et organisationnelles minimales que doivent remplir les structures d'assistance avec hébergement pour personnes âgées, compte tenu des nouvelles exigences en matière d'assistance et de durabilité économique, telles qu'elles figurent à l'annexe A de la présente délibération, ainsi que de retirer les délibérations du Gouvernement régional n° 2282/2007 et n° 1557/2008;

Considérant qu'il est opportun d'établir que les établissements gestionnaires des services en cause présentent un plan

restando il limite del fabbisogno complessivo per distretto socio-sanitario approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3217/2008 – per la presentazione, da parte degli Enti gestori, di un piano di ridefinizione e di riclassificazione delle strutture presenti sul territorio regionale, ivi compresi i centri diurni;

Ritenuto opportuno stabilire il termine di 6 mesi dall'approvazione della presente proposta di deliberazione, per l'approvazione di una convenzione quadro per l'erogazione, da parte dell'Azienda USL dell'assistenza sanitaria nelle strutture pubbliche;

Considerato quanto evidenziato dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013 che prevede di "valutare attraverso un'analisi dei bisogni, l'eventualità di destinare strutture residenziali per anziani a profili a elevata assistenza sanitaria";

Considerata la richiesta dell'Azienda USL con nota in data 13 gennaio 2012 e a seguito dell'incontro avvenuto in data 6 febbraio 2012 tra la Struttura regionale competente in materia di Politiche sociali e l'Azienda USL dopo un periodo di sperimentazione delle disposizioni contenute nel documento allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2957 in data 9 dicembre 2011;

Ritenuto pertanto opportuno apportare, per una maggior chiarezza, alcune precisazioni e modifiche ai contenuti dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 2957 in data 9 dicembre 2012 e, per una più agevole lettura, sostituire integralmente l'allegato medesimo;

Ritenuto opportuno stabilire il termine del 31 dicembre 2015 per la presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 3217 in data 7 novembre 2008;

Preso atto del parere espresso dall'Azienda USL della Valle d'Aosta pervenuto con nota in data 1° gennaio 2013;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio Permanente degli Enti locali pervenuto con nota in data 20 dicembre 2012;

Preso atto del parere favorevole espresso dall'Azienda pubblica di servizi alla persona G.B. Festaz con nota in data 24 dicembre 2012;

Preso atto inoltre del parere favorevole espresso dalle Case di riposo private durante l'incontro tenutosi in data 16 gennaio 2013 e dal quale è emersa l'esistenza di una comunità di tipo familiare di sei posti letto, presso il Priorato di SAINT-PIERRE;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2489 in data 28 dicembre 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, con attri-

de redéfinition et de reclassification des structures présentes sur le territoire régional, y compris les centres de jour, dans les six mois qui suivent l'approbation de la présente délibération, sans préjudice du respect du plafond des besoins globaux fixé pour chaque district socio-sanitaire par la délibération du Gouvernement régional n° 3217/2008;

Considérant qu'il est opportun de fixer à six mois à compter de la date de la présente délibération le délai d'approbation d'une convention cadre pour la fourniture, par l'Agence USL, des soins sanitaires dans les structures publiques;

Considérant que le Plan régional pour la santé et le bien-être social 2011/2013 prévoit l'évaluation, par une analyse des besoins, de la possibilité de fournir dans des structures d'hébergement pour personnes âgées des prestations d'assistance sanitaire élevée;

Vu la demande présentée le 13 janvier 2013 par l'Agence USL, à la suite de la rencontre qui a eu lieu le 6 février 2012 entre celle-ci et la structure régionale compétente en matière de politiques sociales, après une période d'application expérimentale des dispositions contenues dans le document annexé à la délibération du Gouvernement régional n° 2957 du 9 décembre 2011;

Considérant que des précisions et des modifications des contenus de l'annexe A de la délibération du Gouvernement régional n° 2957 du 9 décembre 2012 s'avèrent nécessaires, par souci de clarté, et qu'il est donc opportun de remplacer intégralement l'annexe en cause, afin d'en rendre la lecture plus aisée;

Considérant qu'il y a lieu de fixer au 31 décembre 2015 le délai pour la présentation de la demande d'autorisation relative aux services d'assistance avec ou sans hébergement, au sens de la délibération du Gouvernement régional n° 3217 du 7 novembre 2008;

Vu l'avis formulé par l'Agence USL de la Vallée d'Aoste dans sa lettre du 1<sup>er</sup> janvier 2013;

Vu l'avis favorable formulé par le Conseil permanent des collectivités locales dans sa lettre du 20 décembre 2012;

Vu l'avis favorable exprimé par l'agence publique de services à la personne «G.B. Festaz» dans sa lettre du 24 décembre 2012;

Vu l'avis favorable exprimé par les maisons de repos privées pendant la rencontre qui a eu lieu le 16 janvier 2013 et qui a fait ressortir l'existence d'une communauté de type familial dotée de six lits au Prieuré de SAINT-PIERRE;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional n° 2489 du 28 décembre 2012 portant approbation du budget de gestion au titre de la période 2013/2015, attribution aux



buzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative;

Richiamati gli obiettivi n. 71070002 "Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali- 1.4.2.11" e n. 7102001 "1.4.2.22 interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per strutture destinate all'assistenza sociale";

Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, rilasciato per quanto di competenza dal dirigente della Struttura politiche sociali e dal dirigente della Struttura risorse dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert LANIÈCE;

A unanimità di voti favorevoli,

delibera

- 1) di approvare i requisiti minimi strutturali e organizzativi dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani prestati da soggetti pubblici e privati, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, contenuti nell'allegato "A" alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;
- 2) di revocare le deliberazioni della Giunta regionale n. 2282 del 23 agosto 2007 e n. 1557 del 23 maggio 2008;
- 3) di approvare l'allegato "B" alla presente deliberazione che sostituisce integralmente l'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2957 in data 9 dicembre 2011;
- 4) di stabilire il termine di 6 mesi dall'approvazione della presente deliberazione per la presentazione, da parte degli Enti gestori, previo coinvolgimento delle Case di riposo private esistenti, di un piano di ridefinizione e di riclassificazione delle strutture per anziani presenti sul territorio regionale, ivi compresi i centri diurni;
- 5) di stabilire il termine di 12 mesi dall'approvazione della presente deliberazione per l'approvazione da parte della Giunta regionale della classificazione definitiva delle strutture socio-assistenziali residenziali per anziani;
- 6) di stabilire il termine di 6 mesi dall'approvazione della presente deliberazione per l'approvazione di una bozza di convenzione-quadro tra l'Amministrazione regionale, il Consiglio permanente degli Enti locali, gli Enti gestori e l'Azienda USL della Valle d'Aosta, in cui si formalizzino responsabilità e ruoli assunti dal personale sanitario e dagli assistenti sociali che prestano la loro opera presso le strutture pubbliche e sul territorio, nonché le loro modalità di relazione con il personale socio-assistenziale;

structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents, ainsi qu'approbation du budget de caisse 2013 et de dispositions d'application;

Rappelant les objectifs n° 71070002 (Finances locales – Dépenses ordinaires à affectation obligatoire dans le secteur des politiques sociales – 1.4.2.11) et n° 71020001 (Finances locales – Investissements à affectation obligatoire dans le secteur des structures d'assistance sociale – 1.4.2.22);

Vu l'avis favorable formulé par le dirigeant de la structure «Politiques sociales» et par le dirigeant de la structure «Ressources» de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales quant à la légalité de la présente délibération, au sens du quatrième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010;

Sur proposition de l'assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Albert LANIÈCE;

À l'unanimité,

délibère

- 1) Les conditions structurelles et organisationnelles minimales que doivent remplir les services d'assistance avec ou sans hébergement pour personnes âgées assurés par des personnes publiques et privées sont approuvées au sens de la loi régionale n° 93 du 15 décembre 1982, telles qu'elles figurent à l'annexe A qui fait partie intégrante de la présente délibération;
- 2) Les délibérations du Gouvernement régional n° 2282 du 23 août 2007 et n° 1557 du 23 mai 2008 sont retirées;
- 3) L'annexe B, qui remplace intégralement l'annexe de la délibération du Gouvernement régional n° 2957 du 9 décembre 2011, est approuvée;
- 4) Le délai dans lequel les établissements gestionnaires des services en cause doivent approuver, les maisons de repos privées existantes entendues, un plan de redéfinition et de reclassification des structures pour personnes âgées, y compris les centres de jour, est fixé à 6 mois à compter de la date de la présente délibération;
- 5) Le délai dans lequel le Gouvernement régional doit approuver la classification définitive des structures d'assistance avec hébergement pour personnes âgées est fixé à 12 mois;
- 6) Le délai dans lequel l'ébauche de convention cadre entre l'Administration régionale, le Conseil permanent des collectivités locales, les établissements gestionnaires des services en cause et l'Agence USL de la Vallée d'Aoste doit être approuvée est fixé à 6 mois à compter de la date de la présente délibération; ladite convention doit établir les responsabilités et les rôles remplis par les personnels sanitaires et par les assistants sociaux qui œuvrent dans les structures publiques et sur le territoire, ainsi que les

- 7) di stabilire il termine del 31 dicembre 2015 per la presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 3217 in data 7 novembre 2008;
- 8) di stabilire che la presente deliberazione sia integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
- 9) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della struttura regionale competente in materia di politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta ed agli Enti gestori di servizi socio assistenziali residenziali e semi-residenziali.

modalités de relation de ceux-ci avec les personnels d'assistance ;

- 7) Le délai dans lequel la demande d'autorisation relative aux services d'assistance avec ou sans hébergement doit être présentée est fixé au 31 décembre 2015, au sens de la délibération du Gouvernement régional n° 3217 du 7 novembre 2008 ;
- 8) La présente délibération est intégralement publiée au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste, au sens du troisième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 ;
- 9) La présente délibération est transmise par la structure régionale de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales compétente en matière de politiques sociales à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste et aux établissements gestionnaires des services d'assistance avec ou sans hébergement.

Allegato “A” alla deliberazione della Giunta regionale n. 265 in data 22/02/2013



**Requisiti minimi strutturali e organizzativi dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani resi da soggetti pubblici e privati in Valle d'Aosta, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93.**

Il presente atto disciplina i requisiti minimi strutturali e organizzativi dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani resi da soggetti pubblici e privati in Valle d'Aosta nelle seguenti tipologie di strutture:

1. strutture socio-assistenziali residenziali, che regolano il proprio funzionamento per tutto l'anno e nell'arco giornaliero delle 24 ore;
2. strutture socio-assistenziali semi-residenziali: il centro diurno ed il centro di incontro, che regolano il proprio funzionamento per tutto l'anno e in arco temporale circoscritto della giornata;
3. strutture socio-assistenziali per soggiorni climatici che regolano il proprio funzionamento in un arco temporale circoscritto nell'anno e nell'arco giornaliero delle 24 ore.

Sono espressamente esclusi dalla presente normativa i servizi sanitari e socio-sanitari che prevedono l'esecuzione di attività a prevalente contenuto sanitario per le quali si rinvia alla normativa statale e regionale di riferimento.

## **1. Strutture socio-assistenziali residenziali per anziani**

### **1.1. Requisiti tecnici e strutturali delle strutture residenziali socio-assistenziali per le persone anziane**

### **1.2. Descrizione dei requisiti tecnici e strutturali generali**

Le strutture socio-assistenziali residenziali e per anziani sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia edilizia e urbanistica, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, antisismica, sullo smaltimento dei rifiuti di diversa natura, sulle condizioni di sicurezza degli impianti, sulle barriere architettoniche, sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla tutela della salute dei non fumatori, in relazione alla tipologia prevalentemente sociale delle attività di assistenza rese all'interno delle strutture stesse.

All'interno delle strutture di cui trattasi, è garantito l'adempimento delle esigenze di assistenza, di prevenzione degli infortuni e di rispetto della riservatezza degli ospiti. È consigliato l'uso di tecnologie innovative quali, ad esempio, segnaletiche appropriate, mancorrenti in vista, impiego del colore al fine della caratterizzazione ambientale e oggettuale, sistemi individuali di allarme, rilevatori automatici di vario genere, in modo da accrescere il livello di sicurezza e di fruibilità degli ambienti, nel rispetto della riservatezza e della personalità degli ospiti.

Nelle strutture residenziali, pur nell'ottica della funzionalità, è importante che gli ambienti assumano un carattere familiare per gli ospiti, anche attraverso la personalizzazione degli spazi individuali.

### **1.3. Classificazione delle strutture residenziali destinate ad attività socio-assistenziali per anziani**

Le strutture residenziali destinate ad attività socio-assistenziali per anziani si suddividono in quattro livelli, in relazione alla presenza di requisiti tecnici e strutturali tali da garantire assistenza ottimale alle persone con differenti gradi di non autosufficienza.

Le strutture residenziali possono rappresentare un punto di appoggio del servizio di assistenza domiciliare e fungere anche da centro diurno e centro d'incontro, in presenza di spazi di dimensioni adeguate.

### **1.3.1. Comunità di tipo familiare**

Le comunità di tipo familiare sono edifici con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, che accolgono fino ad un massimo di sei utenti anziani autosufficienti, per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Le strutture di tipo familiare ospiteranno gli utenti con le caratteristiche previste dal profilo n. 1 (lucido e autonomo) della scheda SVAMA, "Tabella profili", approvata con provvedimento dirigenziale n. 5191 in data 2.12.2009, ed eventuali, successive modifiche.

Nella comunità di tipo familiare devono essere garantite:

- la pulizia delle parti comuni e la manutenzione della struttura,
- l'immediata reperibilità di una figura di riferimento, in caso di bisogno degli ospiti.

Se necessario, le persone anziane inserite nella comunità di tipo familiare, si avvalgono degli interventi e del personale sanitario previsto per i servizi socio-assistenziali per anziani resi nell'ambito dell'assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI).

Gli ospiti possono avvalersi dell'assistente personale.

L'assistenza sanitaria deve essere intesa come analoga agli interventi resi al domicilio della persona anziana.

Queste strutture oltre ai requisiti previsti dal paragrafo 1.4.4 e 1.4.5. rispondono ai requisiti strutturali previsti per gli alloggi adibiti a civile abitazione e, ai fini della normativa sulla prevenzione incendi, ai requisiti alberghieri.

### **1.3.2. Strutture a prevalente accoglienza alberghiera**

Le strutture a prevalente accoglienza alberghiera sono edifici di accoglienza a bassa intensità assistenziale e bassa complessità organizzativa, destinate ad accogliere da un minimo di 7 fino ad un massimo di 23 persone anziane autosufficienti o con limitata autonomia personale, prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza.

Le strutture a prevalente accoglienza alberghiera ospiteranno gli utenti con le caratteristiche previste dal profilo n. 1 (lucido e autonomo) e da quelli idonei all'inserimento nelle strutture di primo livello della scheda SVAMA, "Tabella profili", approvata con provvedimento dirigenziale n. 5191, in data 2.12.2009, ed eventuali successive modifiche.

Nelle strutture a prevalente accoglienza alberghiera deve essere garantita:

- la presenza minima di un operatore di riferimento Adest/Oss per l'equivalente di un turno, previsto dalla struttura, per gli assistenti;
- la somministrazione dei pasti;

- le attività aggregative e ricreative culturali;
- la pulizia delle parti comuni e la manutenzione della struttura;
- la reperibilità, anche attraverso l'attivazione di servizi di teleassistenza, di una figura di riferimento durante le ore notturne.

Se necessario, le persone anziane inserite nella comunità di tipo familiare, si avvalgono degli interventi e del personale sanitario previsto per i servizi socio-assistenziali per anziani resi nell'ambito dell'assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI).

Gli ospiti possono avvalersi dell'assistente personale.

L'assistenza sanitaria deve essere intesa come analoga agli interventi resi al domicilio della persona anziana.

Queste strutture, oltre ai requisiti previsti dal paragrafo 1.4.4 e 1.4.6, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 maggio 2001, n. 308 e, ai fini della normativa sulla prevenzione incendi, ai requisiti alberghieri.

### **1.3.3. Strutture protette**

Le strutture protette sono strutture socio-assistenziali con funzioni di accoglienza media intensità assistenziale e a elevata complessità organizzativa, destinate ad accogliere minimo 24 utenti anziani non autosufficienti e un massimo di 120 utenti, ad eccezione delle strutture per le quali, alla data di approvazione del presente atto, siano già stati finanziati o effettuati adeguamenti strutturali agli standard vigenti negli ultimi cinque anni.

Le strutture protette ospiteranno gli utenti aventi le caratteristiche previste dai profili idonei all'inserimento nelle strutture di 2 e 3 livello della scheda SVAMA, "Tabella profili", approvata con provvedimento dirigenziale n. 5191 in data 2.12.2009, ed eventuali successive modifiche.

Nelle strutture protette deve essere garantita l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- la pulizia delle parti comuni e la manutenzione della struttura;
- la somministrazione dei pasti;
- l'assistenza diurna e notturna garantita da personale Adest/Oss;
- attività aggregative e ricreative, culturali e di mobilitazione;
- l'assistenza sanitaria comprensiva di prestazioni mediche e riabilitative;
- l'assistenza infermieristica;

Queste strutture, oltre ai requisiti previsti dal paragrafo 1.4.4 e 1.4.7, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 maggio 2001, n. 308 e, ai fini della normativa sulla prevenzione incendi, rispondono ai requisiti sanitari.

### **1.3.4. Strutture protette plus**

Le strutture protette plus sono strutture socio-assistenziali con funzioni di accoglienza a elevata intensità assistenziale ed elevata complessità organizzativa, destinate ad accogliere minimo 24 ed un massimo di 120 utenti anziani non autosufficienti.

Le strutture protette plus ospiteranno gli utenti aventi le caratteristiche previste dai profili idonei all'inserimento nelle strutture di 2 e 3 livello della scheda SVAMA, Tabella

profili, approvata con provvedimento dirigenziale n. 5191 in data 2.12.2009, ed eventuali successive modifiche, che siano state valutate all'interno dell'area sanitaria con punteggio 3.

Nelle strutture protette deve essere garantita l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- la pulizia delle parti comuni e la manutenzione della struttura;
- la somministrazione dei pasti;
- l'assistenza diurna e notturna garantita da personale Adest/Oss;
- attività aggregative e ricreative, culturali e di mobilitazione;
- l'assistenza sanitaria comprensiva di prestazioni mediche e riabilitative;
- l'assistenza infermieristica organizzata per turni lungo l'arco della giornata.

Queste strutture, oltre ai requisiti previsti dal paragrafo 1.4.4. e 1.4.7, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 maggio 2001, n. 308 e, ai fini della normativa sulla prevenzione incendi, rispondono ai requisiti sanitari.

### **1.3.5. Vincoli ricettivi e valutazioni economico/gestionali**

Le strutture protette di nuova costruzione devono avere dimensioni minime non inferiori a n. 36 posti letto e massime di 120 posti letto, al fine di poter garantire una gestione sostenibile dal punto di vista economico/gestionale.

### **1.3.6. Termini per adeguamento e autorizzazione delle strutture**

Le strutture di cui sopra, non adeguate entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere destinate esclusivamente a ospitare utenti autosufficienti, preferibilmente con modalità di gestione analoghe a quelle previste per le strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera.

Entro 6 mesi dall'approvazione della presente disposizione, fermo restando il limite dei fabbisogni complessivo per distretto socio-sanitario definito con deliberazione della Giunta regionale, gli enti gestori presentano, alla struttura regionale competente in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture in ambito sanitario e sociale, un piano di ridefinizione e di classificazione delle strutture presenti sul proprio territorio di competenza.

## **1.4. Requisiti tecnici e strutturali delle strutture destinate ad attività socio-assistenziali per anziani**

### **1.4.1. Requisiti tecnici e strutturali generali**

Le strutture devono garantire le seguenti caratteristiche e condizioni di sicurezza conformi alle vigenti normative in materia di:

- a) urbanistica;
- b) edilizia;
- c) sicurezza statica in situazioni normali o eccezionali;
- d) requisiti igienico-sanitari e smaltimento dei rifiuti;
- e) prevenzione e protezione dagli incendi;
- f) sicurezza degli impianti e risparmio di energia;
- g) sicurezza e salute del personale e dei luoghi di lavoro;
- h) abbattimento delle barriere architettoniche.

La nuova costruzione e gli interventi di ampliamento sulle strutture già esistenti devono prevedere l'applicazione della progettazione antisismica e le relative norme tecniche.

Al solo fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di strutture socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali già esistenti prevista dalla normativa regionale vigente in materia, in presenza di un progetto esecutivo e definitivo approvato dall'autorità competente, la verifica della sussistenza dei requisiti strutturali può essere rinviata alla conclusione delle opere di adeguamento funzionale necessarie per ottemperare alla presente disciplina.

#### **1.4.2. Localizzazione**

La struttura deve essere preferibilmente localizzata in ambiti urbani a destinazione residenziale o nelle aree all'uopo riservate dagli strumenti urbanistici, purché tali aree siano inserite in contesti urbani già consolidati o in zone in fase di sviluppo programmato – in modo da essere inserite in centri di vita attiva – e siano dotate cioè di elementi essenziali per rendere più possibile varia, completa e organizzata la vita delle persone anziane; l'area deve essere protetta da fattori inquinanti e deve avere caratteristiche di salubrità.

Tale localizzazione deve essere individuata anche in funzione della necessità di raccordo con l'organizzazione dei servizi socio-sanitari di zona e di tutti quei servizi rientranti nell'area degli interventi a carattere socializzante.

La struttura deve preferibilmente trovarsi all'interno di una rete di pubblici trasporti, al fine di favorire la continuità dei rapporti familiari e sociali.

#### **1.4.3. Accessibilità esterna**

La larghezza e la pendenza dei percorsi pedonali, i raccordi tra questi e il livello stradale, i materiali e le caratteristiche costruttive a essi connessi, le aree di parcheggio e gli accessi alla struttura edilizia devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di eliminazione di barriere architettoniche.

#### **1.4.4. Articolazione generale delle strutture**

- a) Ogni struttura deve essere dotata di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo tale da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la riservatezza.
- b) In ogni struttura distribuita su più di un piano, deve essere presente un ascensore accessibile con carrozzella.
- c) Ogni struttura deve essere dotata di spazi esterni adeguati per il parcheggio degli automezzi, nonché di spazi scoperti attrezzati adibiti a verde, anche idonei ad accogliere attività esterne alla struttura per l'integrazione della stessa nel contesto sociale e urbano in cui è inserita.
- d) In tutte le strutture, le dimensioni abitative devono essere di almeno 12 metri quadrati per ogni camera con un posto letto e 18 metri quadrati per ogni camera con due posti letto e 24 metri quadrati per ogni camera a tre posti letto per le sole strutture esistenti in caso di ristrutturazione le superfici sopra indicate possono essere diminuite fino al 20%: deve essere garantito lo spazio minimo per la rotazione delle carrozzine, ossia 150 cm.
- e) In tutte le strutture deve essere prevista la presenza di una linea telefonica a disposizione degli ospiti.



- f) Nelle camere non è consentito l'uso di apparecchi con resistenza scoperta e a gas.
- g) Le strutture devono essere dotate di impianti tali da garantire una temperatura dell'aria interna ed umidità idonea a salvaguardare la salute degli ospiti;
- h) I locali abitabili, ad eccezione di quelli destinati a servizi igienici, a disimpegni, a corridoi, a vani scala, a ripostigli e a depositi, devono fruire dell'illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.
- i) Per ciascun locale di uso abitativo il requisito minimo di aerazione e illuminazione è di 1/8 della superficie e del pavimento.
- j) I servizi igienici sanitari delle parti comuni devono essere dotati di antibagno; sia il bagno che l'antibagno senza apertura verso l'esterno devono essere dotati di ventilazione naturale o forzata. La dotazione minima del bagno è costituita da un lavabo, un Water e una doccia a pavimento.
- k) Deve essere assicurato l'utilizzo di materiali di reiezione al fuoco superiore a 1 (materassi, tendaggi, cuscini e tessuti in generale).
- l) L'impianto interfonico o di segnalazione deve prevedere che le camere da letto, i servizi igienici e gli altri locali frequentati dagli ospiti siano dotati di particolari attrezzature di comunicazione (interfono, campanelli) idonee a segnalare agli operatori o a chiunque sia addetto all'assistenza delle persone anziane le richieste di aiuto e di assistenza. Per il posizionamento e le altezze delle prese e dei dispositivi di comando, si devono soddisfare le norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.
- m) In tutti i locali della struttura, vige il divieto di fumo.

#### **1.4.5. Articolazione degli spazi individuali per le comunità di tipo familiare**

- a) Le caratteristiche dei locali, fatte salve le disposizioni che seguono, sono stabilite conformemente alle norme del Piano Regolatore Comunale per le strutture a uso civile abitazione e sono attestate dal certificato di agibilità rilasciato dallo stesso Comune.
- b) Deve essere previsto almeno un servizio igienico accessibile e attrezzato per la non autosufficienza ogni 4 ospiti.
- c) Deve essere prevista la presenza di almeno un servizio igienico accessibile collegato agli spazi comuni.

#### **1.4.6. Articolazione degli spazi individuali per le strutture a prevalente accoglienza alberghiera**

- a) Le caratteristiche dei locali, fatte salve le disposizioni che seguono, sono stabilite conformemente alle norme del Piano Regolatore Comunale per le strutture a uso pubblico e sono attestate dal certificato di agibilità rilasciato dallo stesso Comune.
- b) Deve essere prevista la dotazione di locali per il servizio di lavanderia, spogliatoio del personale con servizi igienici, ristorazione e d'idonei locali per deposito sporco, pulito, attrezzature e materiale di consumo.
- c) È previsto uno spazio idoneo ad accogliere attività di mantenimento delle capacità motorie dotato di attrezzature e ausili idonei.
- d) Le camere devono essere fornite di letti articolati (preferibilmente, con un minimo di due snodi) regolabili in altezza.
- e) E' prevista una dotazione minima di bagni accessibili attrezzati nella misura di uno ogni due posti letto.
- f) Deve essere contemplata la presenza di almeno due servizi igienici accessibili collegati agli spazi comuni.

- g) Le pareti dei servizi igienico-sanitari devono essere rivestite fino a due metri di altezza con materiale lavabile e impermeabile.

#### **1.4.7 Articolazione degli spazi individuali per le strutture protette e protette plus**

- a) Le strutture sono organizzate in nuclei da 30 ospiti.
- b) Le caratteristiche dei locali, fatte salve le disposizioni che seguono, sono stabilite conformemente alle norme del Piano Regolatore Comunale per le strutture a uso pubblico e sono attestate dal certificato di agibilità rilasciato dallo stesso Comune.
- c) È necessaria la presenza di un monta lettighe: per le strutture protette plus un monta lettighe e un ascensore in strutture distribuite su più di un piano.
- d) Deve essere prevista la dotazione di locali adeguati per il servizio di lavanderia, guardaroba, ristorazione nonché locali per il deposito sporco, pulito, attrezzature e materiale di consumo.
- e) È previsto uno spazio da adibire a palestra dotata di attrezzature e ausili con relativo deposito.
- f) Sono previsti inoltre i seguenti locali:
  - a. un locale per il personale (spogliatoio con annessi servizi igienici) diviso tra uomini e donne;
  - b. un locale ad uso infermieristico con annesso servizio igienico;
  - c. una camera da letto singola insonorizzata ogni nucleo da 30 posti, per le protette plus il 10% delle camere da letto deve essere di tipo singolo;
  - d. una dotazione minima di bagni accessibili attrezzati nella misura di uno ogni due posti letto;
  - e. due servizi igienici accessibili collegati agli spazi comuni di cui uno a servizio del pubblico;
  - f. almeno un bagno assistito ogni nucleo di 30 ospiti;
  - g. una camera ardente.
- g) Le camere devono essere dotate di letti articolati (preferibilmente, con un minimo di due snodi) regolabili in altezza.
- h) Deve essere garantita la disponibilità di materassi e di cuscini preventivi delle lesioni da pressione per gli ospiti che ne presentano necessità.
- i) Le pareti dei servizi igienico-sanitari devono essere rivestite fino a due metri di altezza di materiale lavabile e impermeabile.
- j) L'impianto elettrico deve rispettare le norme vigenti in materia d'installazione e sicurezza degli impianti stessi e disporre, quando siano presenti apparecchiature vitali, di un sistema alternativo di erogazione di energia elettrica in caso di black-out.
- k) Deve essere garantita la tutela della salute delle persone anziane con particolari patologie anche tramite il ricorso a impianti avanzati di sorveglianza degli accessi e delle vie di esodo.

#### **1.5. Professionalità delle risorse umane impiegate nei servizi**

Nell'ambito delle strutture per anziani, le risorse umane assumono un ruolo determinante per una risposta corretta e completa alle esigenze della persona anziana.

In base alle effettive finalità di ciascun servizio evidenziate nelle parti specifiche del presente documento, sono impiegate le seguenti risorse umane:

**1. Figure del personale dell'area socio-assistenziale**

- a) Referente dei servizi anziani;
- b) Operatore socio-sanitario (OSS) assistente domiciliare e dei servizi tutelari (Adest);
- c) Addetto ai servizi di cucina;
- d) Addetto ai servizi ausiliari;
- e) Assistente sociale;
- f) Animatore;
- g) Direttore;
- h) Operatore polivalente.

**2. Figure del personale dell'area sanitaria**

- a) Coordinatore infermieristico;
- b) Infermiere;
- c) Fisioterapista;
- d) Logopedista;
- e) Medico di assistenza primaria;
- f) Medici specialisti.

È ammesso l'accesso ai servizi di cui trattasi da parte di personale volontario cui possono essere affidate le mansioni che non sono di competenza del personale socio-assistenziale e sanitario in precedenza richiamato.

### **1.5.1. Personale dell'area socio-assistenziale**

I requisiti professionali di cui trattasi valgono sia per il personale appartenente all'ente gestore del servizio socio-assistenziale residenziale per anziani sia per il personale esterno, in caso di acquisizione del servizio presso terzi.

#### **1.5.1.1. Referente dei servizi anziani**

È una figura dell'area socio-assistenziale che opera all'interno di servizi per anziani (residenziali, semi-residenziali e di assistenza domiciliare), occupandosi del buon funzionamento dell'unità d'intervento e assicurando qualità ed efficienza operativa. Il profilo professionale è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n 2360 in data 7 dicembre 2012.

Il referente coordina le attività del nucleo di operatori di riferimento, allo scopo di creare le condizioni ottimali per conseguire gli obiettivi di salute e di benessere degli utenti. In particolare, si prende cura degli aspetti organizzativi, promuove il lavoro di équipe all'interno dell'unità d'intervento, mantiene i rapporti con la realtà esterna e con i servizi sociali, sanitari e socio-sanitari coinvolti, assicurando, per quanto di competenza, l'attuazione dei piani assistenziali individuali, nel quadro di una presa in carico integrata delle esigenze dell'utente.

In accordo con le figure che svolgono funzioni dirigenziali e/o direttive del progetto di servizio, offre il suo contributo al mantenimento e allo sviluppo di adeguate modalità di gestione. Nell'esercizio delle sue funzioni, il referente dispone di autonomia e possibilità d'iniziativa nell'ambito delle responsabilità di natura operativa assegnate, il cui grado può variare in relazione al livello di delega.

#### **1.5.1.2. Operatore socio-sanitario - O.S.S.**

È l'operatore che svolge attività indirizzata a:

- soddisfare bisogni primari della persona, nell'ambito della propria area di competenza, in un contesto sia sociale sia sanitario;
- favorire il benessere e l'autonomia della persona anziana.

Le competenze e le mansioni dell'OSS sono regolamentate, a livello nazionale, dall'Accordo Stato-Regioni in data 22 febbraio 2001, a livello regionale, dalla delibera del Consiglio regionale 764/X in data 22 giugno 1994, che approva i requisiti di formazione dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari di cui alla legge regionale 5 aprile 1990, n. 12.

In via transitoria fino al 31 dicembre 2015 e con riferimento al personale in servizio alla data di approvazione del presente documento, a esaurimento delle graduatorie per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato di concorsi banditi entro il 31 dicembre 2014:

- è ammesso l'impiego di personale in possesso di qualifica Adest in misura inferiore al 20% del totale del personale addetto alle prestazioni assistenziali in carico al soggetto che eroga le prestazioni.

### **1.5.1.3. Addetto ai servizi di cucina**

È un operatore che provvede alla gestione delle attività di ristorazione collettiva nell'ambito di strutture residenziali o di centri diurni, in possesso di un attestato di qualifica professionale.

Tale operatore deve mantenere durante lo svolgimento dell'attività la formazione specifica prevista per gli addetti alla ristorazione.

È equiparata ai requisiti di cui trattasi l'attività di cucina prestata, per almeno tre anni consecutivi, da personale vario purché in possesso della formazione specifica per tale professionalità prevista per gli addetti alla ristorazione.

### **1.5.1.4. Addetto ai servizi ausiliari**

È un operatore dell'area socio-assistenziale, addetto a operazioni che richiedono preparazione professionale non specifica.

### **1.5.1.5. Operatore polivalente**

È un operatore, presente esclusivamente nelle strutture private, che svolge funzioni esecutive ausiliarie promiscue e di supporto, addetto ad attività polivalenti.

Sono equiparate alle prestazioni rese dagli operatori socio-sanitari (OSS) quelle rese dagli operatori polivalenti delle strutture private, prossime alla quiescenza o con comprovati problemi sanitari o sociali che non consentano di intraprendere percorsi di riqualificazione.

Tale figura è da considerarsi a esaurimento.

### **1.5.1.6. Volontari**

I volontari che operano all'interno delle strutture fanno parte preferibilmente di associazioni iscritte al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato o associazioni radicate sul territorio, oppure associazioni di promozione sociale che includono nei loro scopi statutari l'aiuto alla persona, l'animazione sociale, l'educazione permanente, l'assistenza e il soccorso.

Per i volontari è favorito il coinvolgimento a prestare la loro opera in struttura, sono adottati i seguenti accorgimenti:

- a) tesserino di riconoscimento con foto;
- b) elenco nominativo delle persone conservato in struttura;
- c) descrizione delle attività svolte dai singoli volontari;
- d) orari di presenza nella struttura.

### **1.5.1.7. Operatore addetto all'animazione**

È un'attività finalizzata a promuovere lo sviluppo e/o il mantenimento delle potenzialità ancora presenti nonché a favorire il recupero, almeno parziale delle abilità e delle competenze perdute.

Tale attività di animazione deve essere svolta in collaborazione con figure professionali e servizi diversi, volontari e rappresentanti del privato sociale in un'ottica di rete. Tale attività favorisce, in coerenza con i progetti individualizzati di assistenza, processi di comunicazione

e integrazione sociale, laddove si osservano e registrano i comportamenti individuali e di gruppo, rilevando i bisogni emergenti e quelli espressi.

Ogni Ente gestore deve garantire tale attività.

L'attività di animazione può essere svolta da personale assistenziale che abbia seguito appositi corsi di formazione organizzati o riconosciuti dall'Amministrazione regionale oppure da una figura professionale dedicata, in possesso dei seguenti titoli di studio:

- a) titolo finale di studio d'istruzione secondaria di secondo grado integrato da corsi di formazione per animatori riconosciuti dall'Amministrazione regionale;
- b) diploma di laurea quadriennale ex ordinamento in pedagogia o scienza dell'educazione, ovvero laurea triennale nella classe 18 "Scienza dell'educazione e della formazione" definita dal decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie";
- c) titolo di educatore professionale conseguito con corso regionale di almeno 2.400 ore o diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministero della sanità 520/1998 e del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001.

Compiti che riguardano l'animazione possono essere svolti dall'operatore socio-sanitario (OSS) o assistente domiciliare e dei servizi tutelari (Adest) con comprovata esperienza o propensione a svolgere attività ricreative, anche non in possesso dei requisiti precedentemente elencati.

#### **1.5.1.8. L'assistente sociale**

L'assistente sociale è una figura che opera nei servizi per anziani sia territoriali che residenziali e semi-residenziali, cura i rapporti con le famiglie degli ospiti e degli utenti dei servizi, collabora con il referente dei servizi e l'équipe di base per la stesura dei piani assistenziali individuali.

Il ruolo e le responsabilità di tale figura rispetto all'organizzazione e alla gestione dei servizi saranno stabiliti in dettaglio nelle convenzioni con gli Enti gestori di cui all'art. 1.6. comma 4.

#### **1.5.1.9 Direttore**

Il direttore è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della struttura: addotta tutti i provvedimenti (atti decreti) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno. La figura del direttore assorbe, in essere, le funzioni del referente dei servizi per anziani.

#### **1.5.2.0. Personale dell'area sanitaria**

I requisiti professionali e le caratteristiche delle funzioni svolte dalle figure professionali dell'area sanitaria indicate al punto 1.5. sono quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

### **1.6. Contenuto e volumi dell'assistenza presso le strutture socio-assistenziali residenziali per anziani**

Le strutture residenziali per anziani garantiscono la sussistenza delle condizioni necessarie per l'erogazione dei seguenti ambiti di assistenza:

#### **1. Ambito di tipo alberghiero:**

- a) igiene e governo dei locali;

- b) copertura dei servizi di ristorazione;
- c) lavanderia e stireria;
- d) servizi amministrativi/gestionali.

**2. Ambito di tipo socio-assistenziale:**

- a) aiuto alla persona per il soddisfacimento delle esigenze individuali, come ad esempio l'igiene personale e la somministrazione pasti;
- b) aiuto e accompagnamento nelle relazioni con l'esterno per il disbrigo delle pratiche amministrative, per visite mediche, per commissioni varie e per il collegamento con altri servizi, per gli utenti privi di familiari.

**3. Ambito di animazione**

Ha finalità sia di socializzazione sia di prevenzione per rallentare il decadimento psichico e mentale.

**4. Ambito di tipo sanitario:**

L'Ente gestore si avvale della presenza del servizio dell'infermiere, del fisioterapista e del logopedista in funzione del bisogno dei singoli ospiti e sulla base della complessità assistenziale e/o dei progetti individuali.

L'attività di assistenza sanitaria all'interno delle strutture pubbliche socio-assistenziali residenziali per anziani gestite da enti locali territoriali è erogata direttamente dai servizi territoriali dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta che si fanno carico dell'amministrazione e della gestione, nonché dei relativi oneri del personale impiegato, a seguito dell'approvazione, entro sei mesi dall'approvazione della deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, di una convenzione quadro tra: Azienda USL, il Consiglio permanente degli enti locali, gli enti gestori e la Regione dove si formalizzano responsabilità e ruoli assunti dal personale sanitario, amministrativo, e socio-assistenziale, che operano presso le strutture pubbliche del territorio nonché le loro reciproche modalità di relazione.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, l'assistenza del medico di assistenza primaria e quella specialistica saranno fornite secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e devono essere intese come analoghe agli interventi resi al domicilio della persona.

**Tabella minuti assistenza strutture residenziali**

L'attività di assistenza alla persona è erogata all'interno delle strutture socio-assistenziali residenziali per anziani in relazione al grado di non autosufficienza della persona anziana, sono intesi come minuti dedicati alla singola persona:

	<b>COMUNITÀ FAMILIARE</b>	<b>PREVALENTE ACCOGLIENZA ALBERGHIERA</b>	<b>PROTETTA</b>	<b>PROTETTA PLUS</b>
<i>Assistenza operatore socio-sanitario OSS</i>	E garantito in relazione al comprovato bisogno	Secondo il progetto di assistenza domiciliare integrata e siano garantite almeno sette/otto ore di presenza di un operatore OSS per la struttura	Pari a 120 minuti giornalieri a persona compreso il turno notturno	Pari a 140 minuti giornalieri a persona compreso il turno notturno
<i>Servizio dell'infermiere</i>	E' garantito in relazione al comprovato bisogno	E' garantito in relazione al comprovato bisogno sanitario	*E' garantito in relazione al comprovato bisogno sanitario	*E' garantito in relazione al comprovato bisogno sanitario
<i>Servizio del fisioterapista</i>	E' garantito in relazione al comprovato bisogno	E' garantito in relazione al comprovato bisogno sanitario	*E' garantito in relazione al comprovato bisogno sanitario	*E' garantito in relazione al comprovato bisogno sanitario
<i>Servizio del logopedista</i>	E garantito in relazione al comprovato bisogno	E garantito in relazione al comprovato bisogno sanitario	*E garantito in relazione al comprovato bisogno sanitario	E garantito in relazione al comprovato bisogno sanitario

\* per le strutture pubbliche le unità di personale sanitario per comunità montana, le modalità e gli strumenti per il monitoraggio e il controllo delle prestazioni sanitarie erogate al bisogno saranno definite nella convenzione quadro tra l'Azienda USL, il Consiglio permanente degli enti locali, gli enti gestori e la Regione di cui al punto 1.6.4..

Per le strutture private convenzionate a seguito di accreditamento, l'Amministrazione regionale, in base ai fabbisogni, stipulerà dei contratti per l'erogazione di servizi di assistenza alla persone anziane, nei quali si stabiliranno i minutaggi di assistenza e di cura nella massima conformità possibile con quanto stabilito per le strutture pubbliche.

La presenza del referente dei servizi per anziani è garantita in termini di almeno un'unità a metà tempo, in media, ogni 40 posti letto ed almeno un'unità a tempo pieno, in media, ogni 80 posti letto. Oltre gli 80 posti letto la gestione di una complessa organizzazione richiede la presenza di figure di riferimento quali ad esempio un direttore.

Per le strutture private con meno di 40 p.l. che prevedono per la loro organizzazione la figura del direttore, le mansioni affidate al referente dei servizi per anziani possono essere svolte dal direttore stesso.



Al fine del corretto e omogeneo calcolo dei minuti giornalieri di assistenza sono indicati in tabella quelli impiegati nella reale attività lavorativa giornaliera. Infatti, per l'elaborazione dei minuti minimi necessari all'assistenza degli utenti/ospiti sono stati calcolati unicamente quelli effettivamente lavorati dagli operatori, sottraendo quindi all'orario di lavoro le assenze dovute a ferie, malattia o gravidanze. Per gli operatori socio-assistenziali, per il referente di struttura e per il personale ausiliario le ore effettive su base annua sono state calcolate nella misura di 1.388 (milletrecentoottantotto).

Per le strutture private e le cooperative sociali, considerato che i contratti di lavoro prevedono più ore settimanali rispetto al contratto pubblico, le ore effettive su base annua sono calcolate nella misura di 1.500 (millecinquecento).

Il personale ausiliario deve essere presente in numero adeguato, per garantire il rispetto delle norme igieniche all'interno delle strutture ed espletare le attività di tipo alberghiero come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la pulizia dei locali, il servizio di lavanderia, di stireria e di riordino in generale della struttura.

L'attività di animazione deve essere prevista in un numero di ore settimanali non inferiori a quattro, utili al mantenimento degli interessi specifici degli ospiti e alla prevenzione del decadimento psicofisico e mentale degli stessi.

In situazioni particolari – per periodi non superiori a quaranta giorni nell'arco di un anno – è possibile una riduzione del 15% (quindici per cento) dei minuti dedicati all'assistenza (socio-assistenziale) alla persona per eventi particolari e non prevedibili.

## **1.7. Principali modalità di funzionamento e di organizzazione per le strutture residenziali per anziani**

### **1.7.1. Ammissioni e dimissioni**

La richiesta di inserimento è libera e può essere formulata dalla persona anziana o dai suoi famigliari; la dimissione può avvenire o su richiesta della persona o su decisione del gestore della struttura socio-assistenziale residenziale. In ogni caso l'ammissione e la dimissione presso soggetti pubblici e privati convenzionati è disposta dalle Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale.

La persona anziana e il gestore della struttura socio-assistenziale residenziale e semi-residenziale concordano le modalità di ammissione e dimissione: gli accordi devono essere formalizzati per mezzo di un documento scritto nel quale siano indicati i reciproci impegni

### **1.7.2. Presa in carico**

Le strutture socio-assistenziali residenziali devono garantire l'applicazione della metodologia di lavoro per progetti individualizzati, compresi i momenti di verifica degli interventi. La persona anziana e la sua famiglia, il gestore della struttura socio-assistenziale residenziale concordano la presa in carico: gli accordi devono essere formalizzati per mezzo di un documento scritto, che contenga i reciproci impegni nonché le modalità di erogazione del servizio stesso. I rapporti con la persona anziana e i suoi familiari sono curati dal referente dei servizi per anziani, fatte salve le comunicazioni sanitarie relative allo stato di salute.

### **1.7.3. Valutazione**

La persona anziana e, eventualmente, i suoi familiari valutano la rispondenza del servizio alle necessità espresse negli impegni concordati all'atto dell'ammissione con particolare riferimento al piano di assistenza individualizzata (PAI). Il gestore della struttura socio-assistenziale residenziale fornisce altresì i dati richiesti dalla struttura regionale competente in materia di servizi per anziani affinché la Regione autonoma Valle d'Aosta possa valutare e vigilare sull'andamento delle strutture e sulla rispondenza dei servizi resi rispetto alle esigenze delle persone anziane.

### **1.7.4. Regolamento**

Le strutture socio-assistenziali residenziali approvano un regolamento interno tecnico-assistenziale con la finalità di:

- a) salvaguardare prioritariamente il benessere della persona anziana;
- b) garantire la conoscenza e la trasparenza dell'organizzazione e del funzionamento del servizio;
- c) indicare strategie per l'integrazione con la comunità locale.

Il regolamento prevede quindi disposizioni sui seguenti punti:

- a) finalità e caratteristiche della struttura;
- b) regole della vita comunitaria;
- c) modalità di fruizione del servizio;
- d) orari dei pasti e del rientro serale;
- e) modalità per regolamentare i rapporti con i familiari e le visite dei medesimi agli ospiti;
- f) modalità di organizzazione delle attività ricreative;
- g) rapporti con la comunità locale e i servizi territoriali.

Il regolamento interno deve prevedere la possibilità di accesso alle strutture di gruppi sociali iscritti al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale.

Copia del regolamento deve essere trasmesso alla struttura regionale competente in materia di servizi per anziani e consegnata a tutte le persone anziane o ai loro familiari, ovvero esposto nella struttura.

### **1.7.5. Documentazione e debito informativo**

Le strutture socio-assistenziali residenziali tengono una documentazione costantemente aggiornata relativa sia alla persona anziana sia alla vita comunitaria e in particolare:

- a) il registro delle presenze delle persone anziane;
- b) il registro delle presenze del personale nei singoli turni di lavoro;
- c) la tabella dietetica, approvata dal responsabile del servizio di igiene pubblica ed esposta in cucina e nelle sale da pranzo;
- d) una cartella personale per ogni persona anziana contenente i dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari e il progetto di lavoro individualizzato aggiornato;
- e) una cartella con le annotazioni giornaliere salienti per ciascun persona anziana, utile per le consegne fra i diversi operatori nel cambio di turno;
- f) un calendario delle attività animative e ricreative;
- g) copia della documentazione tecnica relativa alle strutture stesse.
- h) costituisce requisito minimo per le sole strutture di cui ai punti 1 e 2 della premessa, l'assolvimento del debito informativo relativo alle seguenti informazioni:
  - ammissioni e dimissioni degli ospiti;
  - prestazioni socio-sanitarie erogate agli ospiti;
  - dotazione di personale per singola figura professionale e tempo lavoro (monte ore annuo);
  - costi di gestione e tariffe applicate;
  - quota finanziamento regionale, partecipazione utenti e risorse proprie.

### **1.7.6 Carta dei servizi**

Le strutture socio-assistenziali residenziali redigono una carta dei servizi. Si tratta di uno strumento che garantisce la trasparenza dell'operatività e della gestione delle risorse umane ed economiche, fornisce al cittadino gli strumenti necessari per usufruire pienamente dei servizi erogati dall'ente gestore pubblico/privato, costituisce una sorta di contratto tra ente e utenti familiari degli utenti precisando diritti e doveri reciproci.

## **2. Strutture socio-assistenziali semi-residenziali per anziani**

### **2.1. Centro diurno**

#### **2.1.1. Definizione e finalità**

Il "centro diurno" è una struttura socio-assistenziale semi-residenziale che ospita, in regime diurno, persone anziane offrendo prestazioni di tipo socio-assistenziale, di animazione e, in via residuale, di tipo sanitario.

Considerate le loro finalità, i centri diurni devono essere situati in zone centrali e facilmente accessibili.

Il "centro diurno" può essere punto di appoggio del servizio di assistenza domiciliare e dell'assistenza domiciliare integrata e può fungere anche da centro d'incontro.

Il centro diurno, di norma è collocato all'interno di strutture socio-assistenziali residenziali per anziani previa verifica del programma di attività/gestione del servizio e verifica degli spazi.

Laddove non previsto diversamente, al “centro diurno” si applicano i medesimi requisiti strutturali ed organizzativi previsti per le altre strutture socio-assistenziali residenziali.

### **2.1.2. Destinatari**

Il “centro diurno” si rivolge normalmente a persone anziane con ancora discrete abilità residue, bisognose di interventi dovuti a necessità di tutela, di sostegno e di assistenza anche sanitaria non possibili al domicilio.

### **2.1.3. Aspetti strutturali**

Il “centro diurno” è composto dai seguenti locali:

- a) cucina e annessa dispensa;
- b) lavanderia;
- c) locale attrezzato per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in cui sono conservati, in appositi armadi con serratura, i prodotti farmaceutici e simili;
- d) servizi igienici corredati da doccia con idonei ausili e bagno assistito, distinti per il personale e per le persone anziane;
- e) sala polivalente per il pranzo ed il soggiorno per le persone anziane.

Qualora le dimensioni volumetriche della struttura socio-assistenziale lo consentano, devono essere realizzati locali destinati al riposo diurno delle persone anziane.

Qualora il “centro diurno” sia inserito in una struttura socio-assistenziale residenziale i locali di cui sopra possono essere condivisi.

### **2.1.4. Funzionamento**

Il “centro diurno” garantisce la sussistenza delle condizioni necessarie per l'erogazione dei seguenti ambiti di assistenza:

#### **1. Ambito di tipo alberghiero:**

- a) igiene e governo dei locali;
- b) copertura dei servizi di ristorazione;
- c) lavanderia e stireria;
- d) servizi amministrativi/gestionali.

**2. Ambito di tipo socio-assistenziale:** aiuto alla persona per il soddisfacimento delle esigenze individuali come, a titolo esemplificativo, l'igiene personale totale o parziale, la preparazione e la somministrazione dei pasti e il governo dei locali.

Deve essere garantita agli utenti un'assistenza minima dedicata di 60/80 minuti a persona secondo il progetto assistenziale dell'ospite.

**3. Ambito dell'animazione,** con finalità di socializzazione di prevenzione per rallentare il decadimento psichico e mentale.

#### **4. Attività di tipo sanitario:**

Sono garantite, prestazioni infermieristiche in relazione al comprovato bisogno. Resta fermo che l'attività di assistenza sanitaria all'interno delle strutture pubbliche socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani gestite da enti locali territoriali è

erogata direttamente dai servizi territoriali dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta che si fa carico dell'amministrazione e della gestione, nonché dei relativi oneri del personale impiegato.

## **2.2. Centro d'incontro**

### **2.2.1. Definizione e finalità**

Il "centro d'incontro" è una struttura socio-assistenziale per anziani che offre attività ricreative e culturali per favorire la vita di relazione e i rapporti di comunicazione interpersonale. Considerate le finalità, il "centro d'incontro" è situato in zone centrali e inserite in una rete di servizi al cittadino.

Al "centro d'incontro" si applicano i medesimi requisiti strutturali previsti per le civili abitazioni.

### **2.2.2. Destinatari**

Il "centro d'incontro" è destinato prioritariamente alle persone anziane, anche se è accessibile a tutti i cittadini senza distinzione di età.

### **2.2.3. Aspetti strutturali**

Il "centro d'incontro" si caratterizza quale struttura flessibile nei suoi contenuti e può quindi nascere:

- a) quale struttura autonoma o a completamento di servizi esistenti nella zona: in tal caso, deve prevedere almeno una sala polivalente con annessi servizi igienici riservati al centro di incontro e un locale per la tisaneria;
- b) contemporaneamente a servizi socio-assistenziali per anziani di tipo residenziale già esistenti o quale emanazione di questi che, in tal modo, tendono ad integrare le loro prestazioni e ad aprirsi alla comunità;
- c) quale integrazione di altre strutture a carattere sociale che, pur fornendo prestazioni diverse, possono divenire punto di riferimento per la popolazione anziana.

### **2.2.4. Funzionamento**

Annualmente il gestore approva un piano di attività, sentite le persone utenti del centro stesso.

Il gestore designa un responsabile del servizio che può anche essere designato all'interno del gruppo di volontari che ne assicura il funzionamento e che, in via ordinaria, cura i rapporti con le persone anziane del "centro d'incontro".

A titolo esemplificativo, le attività che il centro d'incontro può offrire alla popolazione sono attività di tempo libero, di svago e culturali come biblioteca, proiezioni, conferenze, spettacoli, concerti, mostre, attività espressive e artigianali, anche in collaborazione con le risorse del territorio, quali le associazioni e i gruppi di volontariato.

### **3.1. Soggiorni climatici**

#### **3.1.1. Definizione e finalità**

I “soggiorni climatici” sono un servizio sociale che offre la possibilità di trascorrere alcuni periodi in strutture residenziali particolarmente idonee per cure termali e climatiche. Oltre a finalità di mantenimento e ristabilimento dello stato di salute psicofisico, i soggiorni offrono occasione di svago e di relazioni sociali.

#### **3.1.2. Destinatari**

Sono destinatari del servizio le persone anziane che vivono al proprio domicilio o in strutture socio-assistenziali residenziali, con priorità per coloro che presentano una autonomia ridotta e non hanno la possibilità di accedere diversamente ad altri soggiorni o vacanze.

#### **3.1.3. Funzionamento**

I “soggiorni climatici” possono essere organizzati durante tutto l’arco dell’anno presso le normali attrezzature alberghiere o presso case di vacanza, laddove sia garantita l’assenza di barriere architettoniche.

Oltre ai normali servizi alberghieri di vitto e di alloggio, devono essere garantiti il soddisfacimento dei bisogni individuali dell’utente, l’assistenza generale l’attività di animazione e di socializzazione.

L’assistenza di medicina generale e, eventualmente, specialistica e l’assistenza infermieristica deve essere assicurata dal gestore anche mediante convenzioni con le Aziende U.S.L. territorialmente competenti, con singoli professionisti ovvero con enti privati.

È garantita la presenza del seguente personale:

per le persone anziane autosufficienti un accompagnatore ogni 30,

per le persone non autosufficienti un operatore socio-sanitario (OSS) ogni 15 utenti e un accompagnatore ogni 30.

### **4. Esercizio delle funzioni di monitoraggio e di vigilanza delle strutture socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani**

L’esercizio delle funzioni di monitoraggio e di vigilanza delle strutture socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani è attribuito – ai sensi dell’articolo 5, lettera b), della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 – dalla Giunta regionale ad un “Organismo Multidisciplinare e Interistituzionale con compiti di vigilanza sui servizi residenziali e semiresidenziali per anziani di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 e sulle case di riposo convenzionate e private”.

All’organismo di cui trattasi competono altresì gli obblighi discendenti dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2191 in data 7 agosto 2009 “Approvazione di nuove disposizioni in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, ai sensi della l.r. 5/2000 e successive modificazioni ed integrazioni”.

Oltre ai compiti di monitoraggio e di vigilanza, l’organismo svolge anche funzioni di supporto e di accompagnamento nella fase di applicazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi.

Allegato "B" alla deliberazione della Giunta regionale n. 265 in data 22/02/2013

**SERVIZIO DI  
ASSISTENZA DOMICILIARE  
E  
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA**

**Definizione e destinatari**

Il Sistema degli interventi domiciliari comprende SAD e ADI e si propone di promuovere, mediante l'integrazione delle competenze professionali sanitarie e sociali disponibili nel Distretto socio sanitario, l'attuazione di programmi di cura e assistenza dedicati a soggetti di qualsiasi età, che necessitino di un'assistenza continuativa o limitata nel tempo. L'assistenza erogabile al domicilio, a sostegno del nucleo familiare, favorisce il recupero e/o il mantenimento delle capacità residue di autonomia e di relazione, evitando il ricorso improprio al ricovero in ospedale o in struttura residenziale, anche ai fini del contenimento della spesa pubblica e di una sua razionalizzazione.

Il livello di bisogno *clinico, funzionale e sociale* è valutato attraverso idonei strumenti che consentono la definizione di un progetto assistenziale individualizzato (PRAI) o di un piano assistenziale individuale (PAI) e il conseguente impiego di risorse.

Possono essere destinatari dei servizi, indipendentemente dall'età e dalla situazione economica:

- 1) utenti non autosufficienti o con patologie in atto, indipendentemente dalla presenza di una rete familiare/amicale adeguata;
- 2) famiglie a favore delle quali può essere erogato il servizio domiciliare, anche con l'obiettivo di sostenere la cura e il benessere dei minori.

**Obiettivi specifici**

Sono obiettivi specifici dei servizi domiciliari:

- a) la cura e l'assistenza a persone le cui condizioni possono essere trattate efficacemente a domicilio, con particolare attenzione al miglioramento della qualità della vita;
- b) il sostegno alla famiglia dell'utente;
- c) la facilitazione nell'utilizzo dei presidi e degli ausili;
- d) l'attuazione di specifici percorsi assistenziali;

**Modalità di erogazione dei servizi domiciliari**

I servizi domiciliari sono erogati in modo integrato tra le varie figure professionali, sanitarie e assistenziali:

1. prestando attenzione alla persona con i suoi bisogni;
2. garantendo la centralità dei problemi del cittadino e non delle competenze delle singole istituzioni o strutture;
3. organizzando i servizi per obiettivi da raggiungere e non per prestazioni;
4. coinvolgendo diverse professionalità, sia sanitarie che sociali, con valorizzazione delle stesse;

5. adottando una metodologia di lavoro che utilizzi strumenti organizzativi integrati (riunioni di valutazione, di programmazione degli interventi, di verifica, individuazione e responsabilizzazione del referente familiare, cartella dell'utente, progetto assistenziale individualizzato (PRAI) o piano assistenziale individuale (PAI), referente del caso);
6. monitorando i guadagni di salute (efficacia) e l'economicità degli interventi effettuati.



## **SAD** **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

Per **SAD – Servizio di Assistenza Domiciliare** si intendono le prestazioni socio-assistenziali volte a supportare la permanenza dell'utente al proprio domicilio.

Comprende le prestazioni necessarie a singoli o famiglie in difficoltà per far fronte alle esigenze della vita quotidiana, conseguenti a limitazioni di autonomia, anche transitorie.

Il servizio deve poter essere fornito tutti i giorni della settimana in relazione al progetto assistenziale individualizzato (PRAI) del singolo utente.

Il SAD è attivato dall'Ente a seguito della presentazione della domanda e sulla base della valutazione dell'assistente sociale.

In relazione alla complessità assistenziale dell'utente, definita dal PRAI, il servizio può consistere in:

- a) interventi rivolti ad anziani e adulti non autosufficienti a causa di forme morbose equiparabili a quelle geriatriche
- b) igiene e cura della persona
- c) fornitura e/o supporto alla preparazione e/o assunzione pasto al domicilio
- d) compagnia e sostegno
- e) accompagnamento a visite mediche o a prestazioni ambulatoriali (a es. sedute di riabilitazione)
- f) interventi a favore di minori (accompagnamento, da effettuarsi secondo le modalità previste dal PRAI e, nel caso, con automezzi dotati di appositi seggiolini, attività di doposcuola, da effettuarsi in assenza dei genitori, ....)
- g) lavanderia
- h) igiene dell'ambiente
- i) spesa e piccole commissioni
- j) disbrigo pratiche (es. pagamento utenze varie, prenotazioni, ecc.)
- k) accompagnamento in attività ricreative

In particolare, gli interventi di cui al punto a) possono consistere in:

- **alzata:**
  - supporto per alzarsi o per spostarsi (da letto o carrozzina o altro)
  - igiene intima a letto e/o accompagnamento in bagno per l'igiene
  - controllo della cute, delle pieghe cutanee e prevenzione delle piaghe da decubito (con obbligo di segnalazione di problematiche di carattere sanitario)
  - igiene cavo orale, pulizia protesi, riordino capelli/barba
  - vestizione
  - supporto al riordino della camera e del bagno
  - aiuto per la preparazione e assunzione della colazione, se previsto
  - preparazione, somministrazione e/o controllo assunzione della terapia orale, se prevista
  - stimolo all'impegno e al miglioramento dell'autonomia residua
- **rimessa a letto:**
  - igiene intima in bagno o a letto

- igiene viso, mani e cavo orale rispettando e garantendo il mantenimento delle capacità residue
- vestizione con biancheria da letto
- posizionamento nel letto
- verifica condizioni della camera da letto
- preparazione, somministrazione e/o controllo assunzione della terapia orale, se prevista
- cura della persona:
  - passaggio letto carrozzina e viceversa (se necessario)
  - intervento di igiene, anche intima, a letto/o in bagno
  - cambio biancheria intima e abiti
  - cura di capelli, mani, unghie ecc.
  - riordino degli strumenti utilizzati, del bagno e della camera
  - stimolo all'impegno e al miglioramento dell'autonomia residuali
  - applicazione e pulizia di protesi/ortesi/tutori
- mobilizzazione:
  - mantenimento o recupero della funzionalità muscolo-scheletrica
  - stimolo al miglioramento/mantenimento delle autonomie residue
  - supporto all'utilizzo della statica e altri ausili
  - supporto nell'effettuare i movimenti
  - supporto negli spostamenti
- passaggi posturali:
  - stimolo al miglioramento/mantenimento delle autonomie residue
  - supporto nell'effettuare i movimenti
  - supporto negli spostamenti
- supporto nella preparazione e/o assunzione del pasto a domicilio
  - verifica della dispensa
  - stimolo alla scelta degli alimenti da cucinare
  - aiuto nello svolgimento delle varie fasi
  - stimolo della consapevolezza delle proprietà nutrizionali dei vari alimenti
  - supporto alla preparazione del tavolo
  - supporto all'assunzione del pasto
  - riordino di stoviglie e ambiente cucina
  - rimozione spazzatura

Negli interventi di media/alta complessità assistenziale, in base a quanto definito nel PRAI, il personale deve essere in possesso della qualifica di Operatore socio sanitario (OSS). Fino al 31 dicembre 2015 è ammesso l'impiego di personale in possesso di qualifica di assistente domiciliare e servizi tutelari (ADEST), in misura inferiore al 20% del totale del personale addetto alle prestazioni assistenziali in carico al soggetto che eroga le prestazioni.

Negli interventi rivolti a persone affette da particolari patologie, indipendentemente dalla loro età, è necessario adottare modalità di lavoro tali da garantire la costruzione di una relazione significativa e un'attenzione particolare ai tempi, alle resistenze e alle difficoltà che la persona stessa esprime. Dovrà inoltre essere individuato per ogni utente un operatore di

riferimento che rimanga certo e costante nel tempo. Queste modalità di lavoro dovranno essere concretizzate attraverso l'adozione di appositi protocolli operativi.

In caso di ricovero ospedaliero sul territorio regionale il servizio domiciliare è sospeso. Tuttavia, a favore di persone sole e in situazione di fragilità, è possibile mantenere, in accordo con l'assistente sociale responsabile del caso, un contatto con l'utente sia come vicinanza e supporto, sia per garantire il lavaggio della biancheria e il cambio della stessa.

In caso d'inserimento, temporaneo o definitivo, in struttura residenziale sul territorio regionale, il servizio domiciliare viene sospeso o cessato. Tuttavia, a favore di persone sole e in situazione di fragilità, in accordo con l'assistente sociale responsabile del caso, è possibile un'attività di accompagnamento alla collocazione in struttura (aiuto nella preparazione degli effetti personali, supporto psicologico, partecipazione dell'operatore di riferimento a riunione di presentazione, passaggio di informazioni, ecc...).

## **ADI** **ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA**

Per **ADI - Assistenza domiciliare Integrata** - (così definita dalle DGR 4509/2004 e 3140/2009) s'intende qualsiasi tipo di assistenza domiciliare continuativa e programmata volta a mantenere la persona al proprio domicilio. L'ADI riguarda l'insieme di trattamenti medici, infermieristici, riabilitativi, sociali e assistenziali, prestati da personale qualificato per la cura e l'assistenza alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita quotidiana e ritardare o evitare il ricovero ospedaliero e l'istituzionalizzazione e facilitare le dimissioni dall'ospedale o da altre strutture residenziali.

Nell'ambito dell'ADI è fondamentale l'integrazione tra i servizi sanitari e sociali presenti sul territorio, pertanto nel caso di enti pubblici (Enti locali, Azienda USL della Valle d'Aosta e Regione) è necessaria la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa tra gli enti erogatori delle prestazioni assistenziali e sanitarie, che disciplinino le relazioni tra le parti per assicurare il rispetto dei requisiti autorizzativi da parte di tutti i soggetti coinvolti.

L'ADI è organizzata su base distrettuale ed è coordinata dal Direttore di Distretto dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. La responsabilità clinica dell'ADI è in capo al medico di assistenza primaria (MAP) ed al pediatra di libera scelta (PLS), mentre il coordinamento dell'équipe rimane in capo al servizio sociale o sanitario a seconda della tipologia di ciascun intervento.

Consiste nell'erogazione di almeno un'altra tipologia di intervento oltre a quella dell'assistenza primaria e pertanto prevede la presenza del MAP o del PLS e delle figure professionali sanitarie e sociali per:

- prestazioni di medici specialistici
- prestazioni infermieristiche
- prestazioni riabilitative
- azioni di supporto alla famiglia, sia attraverso il servizio sociale professionale sia del SAD, compresa l'eventuale trasmissione di competenze per il raggiungimento di un'autonomia gestionale degli interventi necessari all'utente preso in carico.

Le modalità di attivazione sono disciplinate dalla DGR 1040/2010 "Approvazione dell'istituzione sperimentale dell'unità di valutazione multidimensionale distrettuale nei quattro distretti socio-sanitari e nella città di Aosta, con decorrenza dal 1° luglio 2010".

In relazione alla complessità socio-sanitaria dell'utente, definita dal PAI, il servizio può consistere in prestazioni:

- a livello assistenziale basso: fino a tre accessi settimanali anche di diversi operatori, sanitari e sociali;
- a livello assistenziale medio: da 3 a 6 accessi settimanali anche di diversi operatori, sanitari e sociali;
- a livello assistenziale alto: da 7 a 10 accessi settimanali anche di diversi operatori, sanitari e sociali;
- di cure palliative: l'intervento di una équipe dedicata di cui fa parte il medico palliatore, il medico di assistenza primaria o il pediatra di libera scelta che può effettuare fino a 5 accessi settimanali, da 7 a 12 accessi settimanali per i diversi operatori, sanitari e sociali.

Le prestazioni sanitarie e socio assistenziali occasionali non rientrano nella tipologia dell'ADI.

Per quanto riguarda la componente assistenziale si rimanda a quanto definito in precedenza relativamente agli standard specifici SAD.

Il servizio ADI cessa, oltre che sulla base di motivazioni cliniche per il raggiungimento degli obiettivi assistenziali, in caso di eventuali ricoveri in strutture o su richiesta motivata dell'interessato. Per l'ADI-CP (cure palliative), questa può proseguire anche durante il ricovero in strutture residenziali per facilitare l'intervento del medico palliatore.

**STANDARD ORGANIZZATIVI DEI  
SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SAD E  
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - ADI**

	<b>REQUISITO</b>	<b>SAD</b>	<b>ADI</b>	<b>NOTE</b>
<b>1</b>	<b><i>Struttura e Tecnologie</i></b>			
1.1.	Esiste un piano di attività che consideri il volume atteso e la conseguente valutazione di congruità della dotazione di risorse umane, strutturali e strumentali.	richiesto ■	richiesto ■	
1.2	Esiste una sede del servizio anche in via non esclusiva, nella quale sono svolti compiti di: segreteria, raccolta dati, informazione e comunicazione, raccolta di suggerimenti e reclami per la gestione del servizio.	richiesto ■	richiesto ■	
1.3	La sede e i referenti del servizio sono facilmente raggiungibile dall'utente (es: disponibilità oraria, ubicazione, telefono, fax, posta elettronica, ecc...).	richiesto ■	richiesto ■	
1.4	La dotazione strumentale e tecnologica è adeguata all'attività svolta (segreteria telefonica, computer, stampante e collegamento internet)	richiesto ■	richiesto ■	
1.5	Sono presenti spazi per il colloquio individuale con utenti e/o familiari.	richiesto ■	richiesto ■	
1.6	Esiste uno spazio anche non esclusivo, per la ricezione/registrazione del materiale e una stanza arredata per il deposito e la conservazione dei medicinali, dei presidi medico-chirurgici, del materiale di medicazione e degli altri materiali di competenza.	non applicabile □	richiesto ■	
1.7	Sono presenti schedari chiusi per la conservazione delle cartelle degli utenti alla fine del processo.	richiesto ■	richiesto ■	
1.8	Esiste un inventario generale delle risorse tecnologiche e delle attrezzature a disposizione del servizio.	richiesto ■	richiesto ■	

	<b>REQUISITO</b>	<b>SAD</b>	<b>ADI</b>	<b>NOTE</b>
<b>2</b>	<b>Mezzi di trasporto</b>			
2.1	É disponibile un numero adeguato di autovetture anche ad uso non esclusivo per l'attività domiciliare attesa	richiesto ■	richiesto ■	
2.2	Il servizio è dotato di adeguati mezzi di trasporto per la consegna dei pasti a domicilio, se prevista	richiesto ■	non applicabile ■	
<b>3</b>	<b>Materiali sanitari</b>			
3.1	Il servizio dispone costantemente di adeguata dotazione di farmaci e presidi sanitari necessari al servizio minimo domiciliare.	non applicabile □	richiesto ■	
3.2	Sono presenti linee guida o procedure scritte per il trasporto di presidi (per garantirne sicurezza ed igiene).	richiesto □	richiesto ■	
3.3	Esiste una procedura per la gestione e gli acquisti dei dispositivi medici e materiale di consumo.	non applicabile □	richiesto ■	
3.4	Nella sede tutti i materiali, i farmaci e le confezioni soggette a scadenza riportano in evidenza la data della scadenza stessa.	non applicabile □	richiesto ■	
<b>4</b>	<b>Risorse umane</b>			
4.1	Il personale è in numero adeguato rispetto all'assistenza prevista dai PAI/PRAI in grado di garantire il livello d'assistenza stabilito.	richiesto ■	richiesto ■	
4.2	Sono previste le modalità di sostituzione dei vari operatori in caso di assenza.	richiesto ■	richiesto ■	
4.3	I ruoli e le posizioni funzionali sono ricoperti da personale in possesso della qualifica professionale prevista dalla normativa vigente in materia.	richiesto ■	richiesto ■	
4.4	Sono individuati coordinatori per le varie tipologie del servizio (sanitario e assistenziale), nonché un referente dei servizi con un impegno definito in rapporto al numero di operatori e di utenti.	richiesto ■	richiesto ■	
4.5	Esiste un programma di accoglienza per l'inserimento di nuovi operatori nel servizio che comprende informazioni su procedure e obiettivi.	richiesto ■	richiesto ■	
4.6	Esistono criteri definiti per gestire la formazione delle risorse umane, che comprendano anche svolgimento di formazione specifica sulle problematiche delle diverse tipologie di utenza del servizio.	richiesto ■	richiesto ■	
	<b>REQUISITO</b>	<b>SAD</b>	<b>ADI</b>	<b>NOTE</b>
4.7	E' redatto annualmente un piano di formazione ed aggiornamento del personale.	richiesto ■	richiesto ■	

4.8	L'attività formativa degli operatori effettivamente svolta è documentata in una relazione annuale.	richiesto ■	richiesto ■	
4.9	Il personale è periodicamente formato sull'individuazione, la segnalazione, la prevenzione, la gestione dei rischi.	richiesto ■	richiesto ■	
4.10	E' garantita l'attività del servizio per 7 giorni alla settimana, se richiesto dal PRAI/PAI.	richiesto ■	richiesto ■	
4.11	Gli operatori sono facilmente identificabili dagli utenti (tesserino con foto.....).	richiesto ■	richiesto ■	
<b>5</b>	<b>Sistema informativo</b>			
5.1	E' in uso presso la sede operativa un programma specifico per l'organizzazione dell'assistenza.	richiesto ■	richiesto ■	
5.2	Esiste un elenco aggiornato degli obblighi informativi a livello regionale.	richiesto ■	richiesto ■	
<b>6</b>	<b>Processi</b>			
6.1	È garantita la partecipazione degli operatori coinvolti ai lavori dell'équipe multiprofessionale per la gestione del PRAI/PAI.	richiesto ■	richiesto ■	
6.2	È garantita la conoscenza, per ciascun utente, della scheda di valutazione iniziale e delle successive modifiche da parte di tutti gli operatori interessati al caso.	richiesto ■	richiesto ■	
6.3	Sono garantiti tempi adeguati per la presa in carico dal momento della definizione del progetto/piano assistenziale (preferibilmente entro cinque giorni lavorativi).	richiesto ■	richiesto ■	
6.4	E' predisposta per ogni utente una cartella da lasciare al domicilio la dove possibile.	richiesto ■	richiesto ■	
6.5	Sono adottate pratiche uniformi e procedure scritte per la tenuta della cartella domiciliare sia durante la prestazione del servizio che alla sua cessazione (archiviazione).	richiesto ■	richiesto ■	
6.6	La cartella domiciliare è compilata in tutte le sue parti per ciascun utente, a ogni accesso e firmata dai vari operatori e dall'utente (o chi per esso), e prevede: - prestazioni effettuate - indicazione di eventuali farmaci somministrati; - reazioni avverse o anomale osservate - eventuali osservazioni/comunicazioni di carattere sociale e/o familiare.	richiesto ■	richiesto ■	
	<b>REQUISITO</b>	<b>SAD</b>	<b>ADI</b>	<b>NOTE</b>
6.7	Sono adottate pratiche uniformi e procedure scritte riguardo al consenso informato.	richiesto ■	richiesto ■	



6.8	Sono adottate pratiche uniformi e linee-guida o procedure scritte per quanto riguarda i comportamenti da seguire nel caso in cui una persona segnalata rifiuti un servizio	richiesto ■	richiesto ■	
6.9	Per ciascun utente é formulato ed è documentato il progetto assistenziale individualizzato (PRAI) / piano di assistenza individualizzato (PAI), che, per ogni bisogno/problema individuato, specifica: - obiettivi e tipologia dell'intervento - qualifica degli operatori ed intensità dell'assistenza - indirizzi terapeutici, necessità di ausili e presidi - eventuali consulenze specialistiche, eventuali accertamenti diagnostici a domicilio - eventuali interventi extra domiciliari programmati.	richiesto ■	richiesto ■	
6.10	In caso di ricovero in ospedale per acuti, l'utente è accompagnato dalla documentazione sanitaria presente al domicilio dell'utente.	richiesto □	richiesto ■	
6.11	Per ciascun utente sono periodicamente formulate e documentate le valutazioni successive e le rivalutazioni complete del PRAI/PAI	richiesto ■	richiesto ■	
6.12	Esistono evidenze e documentazioni che le variazioni al PRAI/PAI sono concordate tra gli operatori.	richiesto ■	richiesto ■	
6.13	Vi sono pratiche uniformi e procedure per quanto riguarda le modalità di coinvolgimento dei pazienti e dei familiari nella formulazione e revisione del PRAI/PAI	richiesto ■	richiesto ■	
6.14	E' prevista una procedura per la conclusione del servizio per il raggiungimento degli obiettivi assistenziali o il passaggio ad altro livello assistenziale	richiesto ■	richiesto ■	
6.15	Sono presenti procedure formalizzate per lo scambio di informazioni tra operatori e soggetti erogatori al fine di segnalare particolari nodi critici.	richiesto ■	richiesto ■	
6.16	Esistono linee guida relative alla modalità di contatto con gli utenti e di comportamento presso il loro domicilio, compreso il rispetto della privacy	richiesto ■	richiesto ■	
	<b>REQUISITO</b>	<b>SAD</b>	<b>ADI</b>	<b>NOTE</b>
<b>7</b>	<b>Gestione dei rischi</b>			
7.1	Tutti gli operatori hanno coperture assicurative secondo la normativa vigente	richiesto ■	richiesto ■	
7.2	Sono adottate procedure scritte per la prevenzione dei rischi professionali collegati all'assistenza a domicilio (punture da aghi, traumi dovuti alla mobilitazione dei pazienti o allo spostamento delle attrezzature).	richiesto ■	richiesto ■	
7.3	Sono forniti i DPI necessari in relazione alle mansioni	richiesto	richiesto	

	svolte (guanti, camici, mascherine..)	■	■	
<b>8</b>	<b>Rilevazione della soddisfazione dell'utenza e comunicazione</b>			
8.1	È disponibile apposita modulistica per la gestione dei reclami	richiesto ■	richiesto ■	
8.2	È disponibile apposita modulistica per rilevazione della soddisfazione degli utenti e dei loro familiari	richiesto ■	richiesto ■	
8.3	Periodicamente sono organizzati incontri con gli utenti e/o i familiari finalizzati al miglioramento del servizio	richiesto ■	richiesto ■	

N.d.R.: La traduzione del presente allegato sarà pubblicato successivamente.

**Deliberazione 31 maggio 2013, n. 965.**

**Recepimento dell'intesa sancita il 20 dicembre 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, sul documento recante "Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento" e adesione al Progetto di Ricerca Corrente 2012. Approvazione della relativa bozza di convenzione con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali."**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di recepire, nei suoi principi generali, l'Intesa sancita il 20 dicembre 2012, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante: "Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento", per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale e delle buone pratiche condivise;
2. di stabilire che il recepimento dell'Intesa di cui al punto 1 è condizionato al rispetto delle peculiarità regionali – con particolare riferimento alle funzioni dell'organismo accreditante e ai suoi rapporti con le Strutture che formulano i pareri tecnici di competenza nonché alla formazione degli auditor regionali – da parte del Tavolo tecnico istituito con decreto del Ministero della salute in data 6 febbraio 2013, in fase di definizione delle modalità e dei tempi di attuazione dell'Intesa stessa;
3. di aderire al Progetto di Ricerca Corrente 2012, per le motivazioni descritte in premessa;
4. di approvare l'allegata bozza di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente de-

**Délibération n° 965 du 31 mai 2013,**

**portant transposition de l'accord passé le 20 décembre 2012 entre le Gouvernement, les Régions et les Provinces autonomes et concernant le document Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento, adhésion au Progetto di Ricerca Corrente 2012 et approbation de l'ébauche de convention avec l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.**

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. L'accord passé le 20 décembre 2012 entre le Gouvernement, les Régions et les Provinces autonomes et concernant le document Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento est transposé dans le droit régional pour ce qui est de ses principes généraux, aux fins du développement et de l'application du système national d'accréditation et des bonnes pratiques partagées;
2. La transposition de l'accord visé au point 1 ci-dessus est subordonnée au respect, par la Table technique créée par le décret du ministre de la santé du 6 février 2013, des particularités régionales, notamment pour ce qui est des fonctions de l'organisme accordant l'accréditation et des relations de celui-ci avec les structures qui formulent les avis techniques nécessaires, ainsi que de la formation des auditeurs régionaux, et ce, lors de la définition des modalités et des délais d'application dudit accord;
3. L'adhésion au Progetto di Ricerca Corrente 2012 est décidée pour les raisons indiquées au préambule;
4. L'ébauche de convention entre la Région autonome Vallée d'Aoste et l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sa-

- liberazione, tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali di ROMA;
5. di stabilire che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
  6. di demandare alla Struttura risorse e programmazione socio-sanitaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali gli adempimenti previsti dalla convenzione di cui al punto 4;
  7. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione;
  8. di stabilire che la Struttura risorse e programmazione socio-sanitaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali provveda a comunicare la presente deliberazione all'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali di ROMA e all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

**Deliberazione 14 giugno 2013, n. 1019.**

**Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2013/2015 per storno di fondi tra unità previsionali di base appartenenti alla medesima area omogenea e conseguente modifica al bilancio di gestione.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2013/2015 come da allegato alla presente deliberazione;
- 2) di modificare, come indicato nell'allegato alla presente deliberazione, il bilancio di gestione per il triennio 2013/2015 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2489 in data 28 dicembre 2012;
- 3) di disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

nitari Regionali de ROME est approuvée telle qu'elle figure à l'annexe qui fait partie intégrante et substantielle de la présente délibération;

5. La présente délibération ne comporte aucune dépense supplémentaire à la charge des finances publiques;
6. La structure «Ressources et planification socio-sanitaire» de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales est chargée d'accomplir les obligations prévues par la convention visée au point 4 ci-dessus;
7. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région;
8. La structure «Ressources et planification socio-sanitaire» de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales est chargée de transmettre la présente délibération à l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali de ROME et à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

**Délibération n° 1019 du 14 juin 2013,**

**rectifiant le budget prévisionnel 2013/2015 et le budget de gestion de la Région du fait du transfert de crédits entre unités prévisionnelles de base appartenant à la même aire homogène.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications du budget prévisionnel 2013/2015 de la Région sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe de la présente délibération;
- 2) Le budget de gestion 2013/2015, approuvé par la délibération du Gouvernement régional n°2489 du 28 décembre 2012, est modifié comme il appert de l'annexe de la présente délibération;
- 3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les 15 jours qui suivent son adoption, aux termes du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	importo			Motivazione
								2013	2014	2015	
01.11.008.11 INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE A VALERE SUL FONDO PER LE POLITICHE DEL LAVORO	26030	01	Spese per iniziative di formazione, informazione ed orientamento professionale	12887	Spese per iniziative di formazione professionale	16.02.00 POLITICHE DELLA FORMAZIONE E DELL'OCCUPAZIONE	16020005 Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro - 1.11.08.11	-720.000,00	-16.000,00	0,00	La diminuzione è resa possibile a seguito di disimpegno approvato con P.D. 2146 in data 20 maggio 2013 delle somme in questione ed è funzionale al reperimento di risorse da destinare agli incentivi all'assunzione.
01.11.008.10 INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO A VALERE SUL FONDO PER LE POLITICHE DEL LAVORO - PARTE CORRENTE	26050	01	Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori e la creazione di posti a distanza	17792	Contributi ad imprese, in esenzione, ai sensi del Reg.CE 800/2008, per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati, disabili ed appartenenti alle categorie di cui alle tabelle a) e b) del PPL 2012/2014 approvato con DC 21/6/2012 N. 2493/XIII	16.02.00 POLITICHE DELLA FORMAZIONE E DELL'OCCUPAZIONE	16020004 Interventi di politica del lavoro a valere sul fondo per le politiche del lavoro - parte corrente - 1.11.08.10	40.000,00	0,00	0,00	L'aumento è reso necessario per dotare di maggiori fondi il capitolo sugli incentivi all'assunzione in quanto il numero delle domande di accesso agli stessi eccede la disponibilità attuale.
01.11.008.10 INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO A VALERE SUL FONDO PER LE POLITICHE DEL LAVORO - PARTE CORRENTE	26050	01	Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori e la creazione di posti a distanza	17787	Contributi ad imprese, in regime de minimis, per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati, disabili, in situazione di disagio sociale ed appartenenti alle altre categorie di cui alle tabelle a) e b) del PPL 2012/2014 approvato con DC 21/6/2012 n. 2493/XIII	16.02.00 POLITICHE DELLA FORMAZIONE E DELL'OCCUPAZIONE	16020004 Interventi di politica del lavoro a valere sul fondo per le politiche del lavoro - parte corrente - 1.11.08.10	680.000,00	16.000,00	0,00	L'aumento è reso necessario per dotare di maggiori fondi il capitolo sugli incentivi all'assunzione in quanto il numero delle domande di accesso agli stessi eccede la disponibilità attuale.

**Deliberazione 14 giugno 2013, n. 1021.**

**Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2013/2015 e conseguente modifica al bilancio di gestione e di cassa per l'iscrizione di fondi assegnati dallo Stato.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione e al bilancio di gestione della Regione per il triennio 2013/2015, come risulta dall'allegato "02 - Assegnazioni entrate/spese (statali, comunitarie, sponsorizzazioni)";
- 2) di modificare il bilancio di cassa per l'anno 2013 come risulta dall'allegato "Variazioni al bilancio di cassa";
- 3) di disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

**Délibération n° 1021 du 14 juin 2013,**

**rectifiant le budget prévisionnel 2013/2015 et les budgets de gestion et de caisse de la Région, du fait de l'inscription de crédits alloués par l'État.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications des budgets prévisionnel et de gestion 2013/2015 de la Région sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe 02 (Assegnazioni entrate/spese – statali, comunitarie, sponsorizzazioni) de la présente délibération;
- 2) Le budget de caisse 2013 est modifié comme il appert de l'annexe Variations al bilancio di cassa de la présente délibération;
- 3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les 15 jours qui suivent son adoption, aux termes du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

02 - Assegnazioni entrate/spese (statali,comunitarie,sponsorizzazioni)

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	importo			Motivazione
								2013	2014	2015	
01.02.001.70 ASSEGNAZIONI STATALI PER POLITICHE SOCIALI	04626	02	Fondi per la realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti	15211	FONDI STATO PER PRESTAZIONI E SERVIZI ASSISTENZIALI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI COLL. AI CAP. SPESA 61735 E 61736	71.07.00 POLITICHE SOCIALI	71070051 Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato	687.500,00	0,00	0,00	Titolo giuridico: decreto ministero politiche sociali 17/01/2013 prot 29/266/L.
01.08.001.11 ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE	61735	01	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la non autosufficienza	15178	Contributi a favore di soggetti non autosufficienti	71.07.00 POLITICHE SOCIALI	71070004 Altri interventi di assistenza sociale - 1.8.1.11.	687.500,00	0,00	0,00	I fondi si rendono necessari per l'erogazione di contributi a favore di soggetti non autosufficienti ai sensi della legge 296/2006 e del decreto 17/01/2013 prot 29/266/L.
01.02.001.70 ASSEGNAZIONI STATALI PER POLITICHE SOCIALI	04625	02	Fondi per la realizzazione di interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi della prima infanzia	15214	FONDI STATO PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA COLL AL CAP. SPESA 61738	71.07.00 POLITICHE SOCIALI	71070051 Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato	288.613,00	0,00	0,00	Titolo giuridico: decreto n. 109/cu del 7/10/2010
01.04.004.10 TRASFERIMENTI CORRENTI PER ALTRI INTERVENTI DI FINANZA LOCALE	61738	01	Trasferimento agli enti locali di fondi assegnati dallo Stato per i servizi socio educativi per la prima infanzia	15182	(nuova istituzione) Trasferimento agli enti locali di fondi assegnati dallo Stato per i servizi socio educativi per la prima infanzia	71.07.00 POLITICHE SOCIALI	(nuova istituzione) 71070006 Trasferimenti correnti per altri interventi di finanza locale - 1.04.04.10	288.613,00	0,00	0,00	La variazione in aumento si rende necessaria per l'iscrizione dell'assegnazione relativa all'annualità 2010 per il finanziamento dei servizi alla prima infanzia ai sensi della l. 296/2006

VARIAZIONI AL BILANCIO DI CASSA			
capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Struttura Dirigenziale
		2013	
00030	Fondo cassa	288.613,00	
		687.500,00	
90360	Fondo di riserva di cassa assegnato alla struttura Gestione spese	288.613,00	41.03.00 GESTIONE SPESE
		687.500,00	

**Deliberazione 14 giugno 2013, n. 1036.**

**Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di costruzione di un capannone ad uso commerciale in località s.s. 26 nel comune di QUART, proposto dalla società SELF G4 s.r.l. di RIVALTA (TO).**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

delibera

1. di esprimere una valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di costruzione di un capannone ad uso commerciale in località S.S. 26 nel Comune di QUART, proposto dalla Società SELF G4 s.r.l. di RIVALTA (TO);
2. di subordinare la presente valutazione positiva all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
  - nelle successive fasi progettuali siano verificati ed approfonditi gli aspetti progettuali segnalati in sede di Conferenza dei servizi dalla Direzione pianificazione territoriale dell'Assessorato territorio e ambiente;
  - siano rispettate le caratteristiche costruttive e le condizioni operative dell'attività indicate nella relazione previsionale di impatto acustico allegata al progetto;
  - sia presentato alla Struttura organizzativa restauro e valorizzazione, dell'Assessorato istruzione e cultura l'avviso scritto con anticipo di almeno 10 giorni a proposito dei lavori relativi allo scavo per la posa delle fondazioni del capannone, onde consentire normali attività di sorveglianza relativamente al sottosuolo interessato e alle sezioni di deposito archeologico esposte;
3. di richiamare che l'esecuzione delle opere dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione e tutela igienico-sanitaria, di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché di salvaguardia delle aree che presentino particolare fragilità geologica ed idrogeologica;
4. di rammentare che, come segnalato nel parere citato in premessa espresso dalla Struttura organizzativa affari generali, demanio e risorse idriche, dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, qualora prima dell'ottenimento dei permessi edilizi per la costruzione del capannone in progetto venissero approvate le nuove perimetrazioni dei terreni a rischio di inondazione che impongono il vincolo di cui alla fascia B nella zona oggetto di intervento, la realizzazione del fabbricato non sarebbe direttamente ammessa; in tale caso, la realizzazione potrà essere consentita solamente ai sensi dell'art. 38, comma 12, della l.r. 11/1998, il quale dispone che, nelle aree ad alta e media pericolosità dei terreni

**Délibération n° 1036 du 14 juin 2013,**

**portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l'environnement du projet déposé par SELF G4 srl de RIVALTA (TO), en vue de la construction d'un bâtiment à usage commercial le long de la RN n° 26, dans la commune de QUART.**

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Un avis positif, sous condition, est prononcé quant à la compatibilité avec l'environnement du projet déposé par SELF G4 srl de RIVALTA (TO), en vue de la construction d'un bâtiment à usage commercial le long de la RN n° 26, dans la commune de QUART;
2. Le présent avis positif est subordonné au respect des prescriptions suivantes:
  - lors des phases suivantes du projet, il y a lieu de vérifier et d'approfondir les aspects signalés par la Direction de la planification territoriale de l'Assessorat du territoire et de l'environnement lors de la Conférence des services;
  - les caractéristiques architecturales du bâtiment et les conditions opérationnelles de l'activité indiquées dans le rapport prévisionnel d'impact acoustique annexé au projet doivent être respectées;
  - l'avis écrit relatif aux travaux d'excavation des fondations du bâtiment doit être transmis 10 jours au moins avant le début de ceux-ci à la structure «Restauration et valorisation» de l'Assessorat de l'éducation et de la culture, afin de permettre la réalisation des contrôles ordinaires sur le sous-sol et sur les sections de dépôt archéologique concernés;
3. Les travaux doivent être exécutés dans le respect des lois en vigueur en matière de prévention et de protection hygiénique et sanitaire, de protection de l'environnement contre les pollutions, ainsi que de sauvegarde des zones fragiles d'un point de vue géologique et hydrogéologique;
4. Comme le précise l'avis de la structure «Affaires générales, domaine et ressources hydriques» de l'Assessorat des ouvrages publics, de la protection des sols et du logement public cité au préambule, au cas où les nouveaux périmètres des terrains soumis au risque d'inondation seraient approuvés avant la délivrance des permis de construire relatifs au bâtiment en cause, ce qui entraînerait l'établissement de la servitude prévue pour les zones du type B sur les terrains concernés par les travaux, la réalisation du bâtiment ne peut être autorisée directement, mais uniquement au sens du douzième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998, qui prévoit qu'en cas de nécessité motivée, le Gouvernement régional peut, par délibéra-



- a rischio di inondazione, in caso di motivata necessità e su proposta del comune territorialmente competente, la Giunta regionale può eccezionalmente ammettere la realizzazione di interventi diretti alla salvaguardia di rilevanti interessi economici e sociali altrimenti non consentiti;
- di rammentare che dovrà essere dato avviso con comunicazione scritta della data di inizio dei lavori al Servizio valutazione ambientale dell'Assessorato territorio e ambiente (al quale dovrà essere comunicato anche il termine dei lavori);
  - di limitare l'efficacia della presente valutazione positiva di compatibilità ambientale a cinque anni decorrenti dalla data della presente decisione di compatibilità ambientale;
  - di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**Deliberazione 14 giugno 2013, n. 1037.**

**Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico "Nuovo Grimondet", relativa nuova pista e opere accessorie in loc. Pila nel comune di GRESSAN, proposto dalla società Pila s.p.a. di GRESSAN.**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- di esprimere una valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico "Nuovo Grimondet", relativa nuova pista e opere accessorie in loc. Pila nel Comune di GRESSAN, proposto dalla Società PILA S.p.A. di GRESSAN;
- di subordinare la presente valutazione positiva all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
  - siano rispettate le indicazioni presenti nel parere espresso da ARPA citato in premessa, con particolare riguardo all'impatto acustico del sistema di Gaz-ex previsto;
  - per quanto riguarda la compatibilità degli interventi previsti ai sensi dell'art. 37 della l.r. 11/1998, dovranno essere ottemperate le indicazioni contenute nei pareri espressi dalla Struttura organizzativa assetto idrogeologico dei bacini montani dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, citati in premessa;
  - nelle successive fasi progettuali siano sviluppate le richieste di approfondimenti contenute nel parere espresso dalla Struttura organizzativa infrastrutture funiviarie dell'Assessorato turismo, sport, commer-

tion prise sur proposition de la Commune concernée, autoriser l'exécution de travaux visant à la sauvegarde d'intérêts économiques et sociaux importants sur des terrains à haute ou moyenne dangerosité du fait du risque d'inondation.

- La date d'ouverture de chantier doit être communiquée par écrit au Service de l'évaluation environnementale de l'Assessorat du territoire et de l'environnement (qui doit également être informé de la date de fermeture de chantier);
- La validité du présent avis positif quant à la compatibilité avec l'environnement est limitée à une période de cinq ans à compter de la date de la présente délibération;
- La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région.

**Délibération n° 1037 du 14 juin 2013,**

**portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l'environnement du projet déposé par Pila SpA de GRESSAN, en vue de la réalisation du nouveau télésiège 4 places débrayable dénommé «Nuovo Grimondet», ainsi que de la piste et des accessoires y afférents, à Pila, dans la commune de GRESSAN.**

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- Un avis positif, sous condition, est prononcé quant à la compatibilité avec l'environnement du projet déposé par Pila SpA de GRESSAN, en vue de la réalisation du nouveau télésiège 4 places débrayable dénommé «Nuovo Grimondet», ainsi que de la piste et des accessoires y afférents, à Pila, dans la commune de GRESSAN;
- Le présent avis positif est subordonné au respect des prescriptions suivantes:
  - les indications contenues dans l'avis de l'ARPE cité au préambule doivent être respectées, avec une attention particulière pour l'impact acoustique du système Gazex prévu;
  - les indications relatives à la compatibilité des travaux prévus au sens de l'art. 37 de la LR n° 11/1998 contenues dans les avis de la structure «Aménagement hydrogéologique des bassins versants» de l'Assessorat des ouvrages public, de la protection des sols et du logement public cités au préambule doivent être respectées;
  - les approfondissements indiqués dans l'avis de la structure «Transports par câble» de l'Assessorat du tourisme, des sports, du commerce et des transports cité au préambule doivent être effectués lors des

- cio e trasporti citato in premessa, finalizzate ai successivi adempimenti procedurali e autorizzativi di competenza della suddetta Struttura regionale;
- la gestione del cantiere sia effettuata attuando le misure di mitigazione degli impatti descritte nel parere della Struttura organizzativa forestazione e sentieristica dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali citato in premessa; inoltre, nelle successive fasi progettuali, siano prodotti e trasmessi alla suddetta Struttura regionale gli approfondimenti richiesti;
  - siano ottemperate, nella gestione del cantiere e nella realizzazione delle opere, le prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Struttura organizzativa tutela beni paesaggistici e architettonici dell'Assessorato istruzione e cultura citato in premessa;
  - vengano ottemperate le modalità operative e le misure di mitigazione della vulnerabilità delle opere contenute nella relazione geologica e nello specifico studio di compatibilità con lo stato di dissesto esistente;
3. di richiamare che l'esecuzione delle opere dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione e tutela igienico-sanitaria, di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché di salvaguardia delle aree che presentino particolare fragilità geologica ed idrogeologica;
4. di rammentare il seguente obbligo normativo:
- la realizzazione della pista da sci prevista in progetto, interferendo con le fasce A e B dei terreni a rischio di inondazione, e con aree classificate ad alta (F1), media (F2) e bassa (F3) pericolosità nella cartografia degli ambiti inedificabili per terreni sedi di frane, del Comune di GRESSAN, non è direttamente ammessa, ai sensi delle disposizioni approvate con la deliberazione della Giunta regionale 2939/2008. L'esecuzione della pista risulta ammissibile solo a seguito di specifica deroga da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 38, comma 12, della l.r. 11/1998, che però può essere rilasciata solo in caso di motivata necessità, volta alla salvaguardia di rilevanti interessi economici e sociali, su specifica proposta del Comune territorialmente competente;
5. di rammentare che dovrà essere dato avviso con comunicazione scritta della data di inizio dei lavori alle seguenti Strutture regionali:
- Servizio valutazione ambientale dell'Assessorato territorio e ambiente (al quale dovrà essere comunicato anche il termine dei lavori);
  - Stazione forestale competente per territorio, alla quale la Ditta appaltatrice dovrà presentare anche il progetto esecutivo dell'opera, al fine dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico;
- phases suivantes du projet, afin que ladite structure puisse accomplir les obligations qui lui incombent en matière de procédures et d'autorisations;
- lors de la gestion du chantier, il y a lieu d'appliquer les mesures de mitigation des impacts indiquées dans l'avis de la structure «Forêts et sentiers» de l'Assessorat de l'agriculture et des ressources naturelles cité au préambule; par ailleurs, les approfondissements requis doivent être effectués et transmis à la structure régionale susdite;
  - lors de la gestion du chantier et de la réalisation des travaux, les prescriptions contenues dans l'avis de la structure «Protection des biens paysagers et architecturaux» de l'Assessorat de l'éducation et de la culture cité au préambule doivent être respectées;
  - les modalités opérationnelles et les mesures de mitigation de la vulnérabilité des ouvrages indiquées dans le rapport géologique et dans l'étude de compatibilité avec l'état de dégradation actuel doivent être respectées;
3. Les travaux doivent être exécutés dans le respect des lois en vigueur en matière de prévention et de protection hygiénique et sanitaire, de protection de l'environnement contre les pollutions, ainsi que de sauvegarde des zones fragiles d'un point de vue géologique et hydrogéologique;
4. L'obligation normative suivante doit être respectée:
- la réalisation de la piste de ski prévue par le projet – qui interfère avec les zones A et B des terrains soumis au risque d'inondation et avec des zones classées à haute (F1), moyenne (F2) et basse (F3) dangerosité dans la cartographie des terrains éboulés inconstructibles de la Commune de GRESSAN – n'est pas autorisée directement, aux termes des dispositions de la délibération du Gouvernement régional n° 2939/2008. La réalisation de la piste ne sera possible qu'en vertu d'une dérogation pouvant être accordée par le Gouvernement régional au sens du douzième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998 uniquement en cas de nécessité motivée, sur proposition de la Commune concernée et aux fins de la sauvegarde d'intérêts économiques et sociaux importants;
5. La date d'ouverture de chantier doit être communiquée par écrit aux structures régionales suivantes:
- Service de l'évaluation environnementale de l'Assessorat du territoire et de l'environnement (qui doit également être informé de la date de fermeture de chantier);
  - poste forestier territorialement compétent. L'adjudicataire doit également présenter audit poste le projet d'exécution des travaux, afin que celui-ci puisse procéder aux contrôles prévus par la législation en vigueur en matière de servitudes hydrogéologiques;

6. di limitare l'efficacia della presente valutazione positiva di compatibilità ambientale a cinque anni decorrenti dalla data della presente decisione di compatibilità ambientale;
7. di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

6. La validité du présent avis positif quant à la compatibilité avec l'environnement est limitée à une période de cinq ans à compter de la date de la présente délibération ;
7. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région.

## AVVISI E COMUNICATI

### Agenzia regionale per le Relazioni Sindacali.

**Sottoscrizione dell'accordo quadro regionale di lavoro in materia di diritti sindacali, di elezioni per la determinazione della rappresentatività sindacale nonché per la determinazione e fruizione dei distacchi, permessi ed aspettative sindacali per l'area delle categorie e della dirigenza del comparto unico regionale nonché dei dipendenti dell'amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale. (prot. n. 572 del 22 maggio 2013).**

Il giorno 22 maggio 2013, alle ore 15,00, nella sede dell'ARRS (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Piazza Manzetti, n. 2, Aosta, il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali Ezio DONZEL ed i seguenti rappresentanti delle:

#### Confederazioni Sindacali:

- |           |                       |
|-----------|-----------------------|
| CGIL      | - Domenico FALCOMATA' |
| CISL      | - Riccardo MONZEGLIO  |
| SAVT      | - Guido CORNIOLO      |
| UIL       | - Ramira BIZZOTTO     |
| CSA CISAL | - Pierpaolo GAIA      |
| CONFSAL   | - Alessandro CELI     |
| CONFEDIR  | - NON FIRMATO         |

#### Organizzazioni Sindacali di Categoria del Pubblico Impiego:

- |             |  |
|-------------|--|
| FP/CGIL     | - Carmela MACHEDA                      |
| CISL/FP     | - Jean DONDEYNAZ – Barbara ABRAM       |
| SAVT/FP     | - Claudio ALBERTINELLI - Mauro CRETIER |
| UIL/FPL     | - Ramira BIZZOTTO                      |
| CSA SiVDER  | - Pierpaolo GAIA                       |
| CONAPO      | - Simone OLIVERI                       |
| DIRER DIRVA | - NON FIRMATO                          |

Organizzazioni Sindacali di Categoria dei dipendenti dell'amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale:

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| FLC CGIL             | - Katya FOLETTO      |
| CISL SCUOLA SINASCEL | - Corrado FOSSON     |
| CISL SCUOLA SISIM    | - Riccardo MONZEGLIO |
| SAVT ÉCOLE           | - Alessia DÉMÉ       |
| SNALS                | - Alessandro CELI    |

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell'art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 17 maggio 2013 n. 867 concernente l'autorizzazione, al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali, alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 48, comma 7, della l.r. n. 22/2010, dell'accordo in oggetto

### SOTTOSCRIVONO

l'allegato accordo quadro regionale di lavoro in materia di diritti sindacali, di elezioni per la determinazione della rappresentatività sindacale nonché per la determinazione e fruizione dei distacchi, permessi ed aspettative sindacali per l'area delle categorie e della dirigenza del comparto unico regionale nonché dei dipendenti dell'amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale.

Si da atto che il testo di accordo sottoscritto, allegato al presente verbale di cui fa parte integrante, è corrispondente a quello annesso alla citata deliberazione della Giunta regionale del giorno 17/05/13 n. 867.

Il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali  
(Ezio DONZEL)

Confederazioni Sindacali:

**CGIL**

Domenico FALCOMATA'

**CISL**

Riccardo MONZEGLIO

**SAVT**

Guido CORNIOLO

**UIL**

Ramira BIZZOTTO

**CSA CISAL**

Pierpaolo GAIA

**CONFSAL**

Alessandro CELI

**CONFEDIR - NON FIRMATO**

Organizzazioni Sindacali di Categoria del Pubblico Impiego:

**FP/CGIL**

Carmela MACHEDA

**CISL/FP**

Jean DONDEYNAZ

Barbara ABRAM

**SAVT/FP**

Claudio ALBERTINELLI

Mauro CRETIER

**UIL/FPL**

Ramira BIZZOTTO

**CSA SiVDER**

Pierpaolo GAIA

**CONAPO**

Simone OLIVERI

**DIRER DIRVA - NON FIRMATO**

Organizzazioni Sindacali di Categoria dei dipendenti dell'amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale:

**FLC CGIL**

Katya FOLETTO

**CISL SCUOLA SINASCEL**

Corrado FOSSON

**CISL SCUOLA SISM**

Riccardo MONZEGLIO

**SAVT ÉCOLE**

Alessia DÉMÉ

**SNALS**

Alessandro CELI

ACCORDO QUADRO REGIONALE DI LAVORO IN MATERIA DI DIRITTI SINDACALI, DI ELEZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE NONCHE' PER LA DETERMINAZIONE E FRUIZIONE DEI DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI PER L'AREA DELLE CATEGORIE E DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO REGIONALE NONCHE' DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO OPERANTI NEL SETTORE SCOLASTICO AL DI FUORI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE.

### **PREMESSO CHE**

La rappresentatività sindacale risulta disciplinata dalla legge regionale n. 22/2010 che ha stabilito i meccanismi per addivenire all'assegnazione del peso di detta rappresentatività in capo ad ogni Organizzazione sindacale;

l'accordo seguente riguarda l'area delle categorie e della dirigenza del comparto unico regionale nonché dei dipendenti dell'amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale e che, di conseguenza, si è ritenuto di procedere con un unico contratto operante a livello intersettoriale anche al fine di garantire la maggiore omogeneità possibile in una materia importante e delicata quale quella delle prerogative e dei diritti sindacali;

l'Agenzia regionale per le relazioni sindacali e le Organizzazioni sindacali confederali nonché quelle rappresentative dei singoli comparti danno vita al seguente accordo

## **PARTE PRIMA**

### **Capo I**

#### **(Generalità, prerogative ed attività sindacali)**

#### **Art. 1**

(Campo di applicazione, decorrenza e durata)

1. Il presente accordo trova applicazione, con esclusione dell'A.R.P.A. (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente), per i dipendenti delle categorie ed i dirigenti degli enti del comparto unico regionale di cui all'art. 1, comma 1 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale.) e per i dipendenti dell'Amministrazione regionale con contratto di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale.
2. Il presente contratto ha validità per tre anni con decorrenza dal *01 aprile 2013*. Dalla decorrenza del presente accordo cessano di avere efficacia i precedenti accordi in materia di prerogative sindacali. Nel caso in cui alla scadenza dei tre anni siano in corso le negoziazioni per addivenire alla stipula del nuovo contratto, le disposizioni del presente contratto sono prorogate per mesi quattro.
3. Le parti concordano che per quanto concerne le materie relative alla libertà ed alla dignità del lavoratore nonché alla libertà e dignità delle attività sindacali, qualora il presente accordo non disponga specifica disciplina, si fa riferimento alle disposizioni di cui alla legge n. 300/1970.

#### **Art. 2**

(Diritto di assemblea)

1. I dipendenti pubblici di cui all'art. 1, c. 1, hanno diritto di partecipare, senza decurtazione della retribuzione, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali da tenersi in idonei locali concordati con l'ente per un numero massimo di ore annue pro-capite pari a 10.

2. Le assemblee retribuite che riguardano la generalità dei dipendenti o determinati gruppi di essi possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno, su materie d'interesse sindacale e del lavoro:
  - a) dalla rappresentanza sindacale interna (nel prosieguo, "R.S.I.") nel suo complesso ovvero dalla maggioranza della stessa;
  - b) dai dirigenti sindacali delle organizzazioni rappresentative ai sensi degli artt. 54 e 76, c. 7 della L.r. n. 22/2010.
3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni, sono comunicati alla struttura competente in materia di personale dell'ente con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi prima dell'assemblea.
4. L'ente o l'istituzione scolastica, in caso di eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportino lo spostamento dell'assemblea, provvede ad effettuare motivata comunicazione scritta che deve pervenire ai soggetti organizzatori almeno 24 ore prima dello svolgimento della stessa.
5. Durante lo svolgimento delle assemblee devono essere garantiti i servizi pubblici essenziali di cui all'art. 018 dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." sottoscritto il 13/12/2010.
6. Nel caso di attività lavorative organizzate in turni l'assemblea si svolge, di norma, all'inizio o alla fine di ogni turno; analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
7. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascun dipendente all'assemblea è effettuata dai responsabili delle singole strutture dirigenziali e comunicata alla struttura competente in materia di personale e, nelle istituzioni scolastiche, dai singoli dirigenti scolastici.

Art. 3  
(Diritto di affissione)

1. Gli enti del comparto unico e le istituzioni scolastiche mettono a disposizione, appositi spazi, fisici e/o virtuali, per le pubblicazioni, i testi ed i comunicati delle R.S.I. e delle OO.SS. al fine di garantire l'accessibilità a tutto il personale. L'utilizzo dei detti spazi non deve comportare disagio organizzativo per l'ente né aggravio di costi.

Art. 4  
(Locali)

1. Gli enti e le istituzioni scolastiche con almeno 200 dipendenti, gratuitamente e dietro presentazione di apposita richiesta scritta, pongono permanentemente a disposizione delle R.S.I. un locale idoneo per l'esercizio delle loro attività anche ad uso non esclusivo.
2. Negli enti e nelle istituzioni scolastiche con meno di 200 dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione gratuitamente da parte dell'amministrazione nell'ambito della struttura.

Art. 5  
(Operatività e funzionalità delle OO.SS. e del personale distaccato)

1. Ai fini dell'esercizio dei diritti e delle prerogative sindacali, le parti si impegnano, entro la durata del presente accordo, a determinare i criteri di funzionalità e di operatività delle Organizzazioni sindacali nonché del personale distaccato presso di esse.
2. Nell'ambito dei criteri di funzionalità ed operatività di cui al comma 1 delle Organizzazioni sindacali, è sospesa nell'anno di riferimento la rappresentatività delle Organizzazioni sindacali rappresentative che nell'esercizio della loro attività determinino condizioni di concorrenza sleale anche attraverso l'utilizzo di informazioni, mezzi e strutture dell'amministrazione pubblica. L'accertamento della concorrenza sleale è rimesso alla

valutazione di un collegio arbitrale secondo le disposizioni di cui all'art. 118 e segg. dell'«Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.» ovvero a quella dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

#### Art. 6

(Verifica della rappresentatività sindacale e Comitato paritetico  
di cui all'art. 54, c. 4 della L.r. n. 22/2010)

1. L'ARRS provvede, ai sensi dell'art. 54 della legge regionale n. 22/2010, alla verifica annuale della rappresentatività e della rideterminazione delle complessive prerogative sindacali anche ai fini dell'utilizzo dei permessi e del beneficio dei distacchi in base ai criteri temporali di cui all'art. 32, comma 1, in capo alle Organizzazioni sindacali e, allo scopo di garantire la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, qualora nell'ambito di uno o più soggetti sindacali si verifichi un mutamento associativo, compreso il mero cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto a seguito del successivo periodico accertamento della rappresentatività.
2. Il Comitato paritetico di cui all'art. 54, c. 4 della legge regionale n. 22/2010 è costituito paritariamente dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali e da tutte le Organizzazioni sindacali rappresentative secondo il disposto degli artt. 54, c. 2 e 76, c. 7 della sopracitata L.r. n. 22/2010.
3. Non sono prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali del settore di riferimento che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore al 60% rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o del settore di riferimento.

#### Art. 7

(Tutela del dirigente sindacale)

1. Il dipendente che rientra in servizio dopo il periodo di distacco o aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altri richiedenti, in altra struttura, o ente del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta.
2. Il dipendente che rientra in servizio ai sensi del comma 1 è ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente presso l'amministrazione, fatte salve le anzianità maturate, e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante attribuzione ad personam della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza fino al riassorbimento a seguito dei futuri trattamenti economici.
3. Il dipendente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale né può essere assegnato, per almeno tre anni ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
4. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.

**PARTE PRIMA**  
**Capo II**  
**(Disciplina delle elezioni delle R.S.I.)**

Art. 8

(Principii generali in materia di costituzione delle R.S.I. e numero dei componenti)

1. Alla costituzione delle R.S.I. si procede mediante elezioni rette dai principii di cui all'art. 55 della legge regionale n. 22/2010 e dalle presenti disposizioni.
2. Il numero massimo dei componenti delle R.S.I. negli enti o nelle associazioni di cui all'art. 26, che occupano fino a 40 dipendenti è di uno, da 41 a 100 è di due, da 101 a 200 è di tre, negli enti o nelle associazioni che occupano da 201 fino a 500 dipendenti è di cinque e negli enti o associazioni che occupano oltre 500 dipendenti è di nove. Nelle istituzioni scolastiche, il numero delle R.S.I. è pari a 3.
3. I dipendenti da prendere in considerazione per la determinazione del numero dei componenti delle R.S.I. sono quelli al 31 dicembre dell'anno precedente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, e si conteggiano altresì quelli assenti ma con diritto alla conservazione della retribuzione, totale o parziale nonché, ma solo nell'ente di provenienza, anche i dipendenti in comando. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale si conteggiano come unità indipendentemente dalla percentuale del rapporto di lavoro. I dipendenti dei servizi associati in convenzione sono conteggiati presso l'ente di provenienza. Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche si conteggiano i dipendenti a tempo indeterminato e determinato con incarico annuale ovvero fino al termine delle attività scolastiche ed i docenti in assegnazione provvisoria o in utilizzazione sono conteggiati presso l'istituzione di servizio e non presso quella di titolarità.
4. Le R.S.I. restano in carica per tre anni e i relativi componenti continuano lo svolgimento delle proprie funzioni fino all'insediamento delle nuove R.S.I.. Nell'ambito delle istituzioni scolastiche la durata triennale deve armonizzarsi con gli anni scolastici.
5. Il diritto di promuovere il rinnovo delle R.S.I. spetta alle organizzazioni sindacali e alla rappresentanza sindacale uscente.

Art. 9

(Indizioni delle elezioni)

1. Le organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del presente accordo, anche disgiuntamente con almeno un terzo della rappresentatività, indicano le elezioni almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle R.S.I. uscenti dandone notizia al personale degli enti e delle istituzioni scolastiche tramite gli strumenti di cui all'art. 3.
2. La data delle elezioni è concordata tra le organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del presente accordo e l'ARRS con apposito accordo nel quale sono indicati anche i termini (ora, giorno, mese e anno) per la presentazione delle liste e per l'istituzione delle Commissioni elettorali.
3. Per le istituzioni scolastiche, l'accordo di cui al precedente comma è stipulato da un lato dalle OO.SS. rappresentative e firmatarie del presente accordo e dall'altro dall'ARRS e dalla Sovraintendenza agli Studi.

Art.10

(Elezioni o nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)

1. Le organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del presente accordo possono provvedere, anche congiuntamente a quelle per le R.S.I., ad indire le elezioni per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 47 del D. lgs. 09/04/2008, n. 81. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono eletti secondo le modalità del presente accordo ovvero designati congiuntamente dalle R.S.I. degli enti o delle istituzioni scolastiche o delle associazioni di cui all'art. 26.



2. Ai fini di cui al comma 1 possono essere eletti o designati i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel limite massimo di:
  - 10 nell'ambito dell'Amministrazione regionale;
  - 1 nell'ambito di ogni istituzione scolastica;
  - 3 nell'ambito del Comune di Aosta;
  - 3 per ognuno degli altri ambiti territoriali identificati geograficamente con le Comunità montane.
3. Le liste dei candidati a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono presentate secondo quanto previsto dall'art. 47 del D. lgs. n. 81/2008 ovvero secondo quanto previsto dall'art. 13 e il numero di candidati non può superare il doppio del numero dei rappresentanti come suddivisi al comma 2.
4. Gli enti del comparto unico e le istituzioni scolastiche concordano iniziative comuni finalizzate alla formazione ed all'aggiornamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i cui costi sono suddivisi fra l'Amministrazione regionale da un lato, gli altri enti collettivamente dall'altro che vi contribuiscono tramite il CPEL e le istituzioni scolastiche che vi contribuiscono tramite la Sovrintendenza.
5. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo e le ulteriori specifiche disposizioni, per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza si applicano le norme per l'elezione delle R.S.I..

#### Art. 11

(Quoziente necessario per la validità delle elezioni)

1. Gli enti, le istituzioni scolastiche e le organizzazioni sindacali favoriscono la più ampia partecipazione possibile alle elezioni.
2. Per la validità delle elezioni è necessario che vi abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto; qualora il quorum non sia raggiunto, le elezioni sono ripetute entro i successivi 30 giorni e non vi è necessità di raggiungimento del suddetto quorum.

#### Art. 12

(Elettorato attivo e passivo)

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i lavoratori a tempo indeterminato in forza agli enti alla data delle elezioni, ivi compresi i dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando ma solo presso l'ente di provenienza. Spetta altresì ai lavoratori assenti ma con diritto al mantenimento alla retribuzione totale o parziale nonché a quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale che sono comunque conteggiati come unità. L'elettorato attivo si esercita presso l'ente di appartenenza. Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche, l'elettorato attivo spetta ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato con incarico annuale ovvero fino al termine delle attività scolastiche ed i docenti in assegnazione provvisoria o in utilizzazione; i docenti in assegnazione provvisoria o in utilizzazione esercitano l'elettorato attivo presso l'istituzione di servizio e non presso quella di titolarità.
2. L'elettorato passivo spetta a tutti i dipendenti, in forza agli enti alla data di presentazione delle liste, candidati nelle liste di cui all'art. 13 titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato sia esso a tempo pieno, sia esso a tempo parziale, fermo restando che non possono essere candidati i dipendenti la cui attività lavorativa possa risultare in conflitto con la veste di rappresentante delle R.S.I..
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, i dipendenti di cui al comma 2 sono titolari dell'elettorato passivo solo nell'ente di appartenenza; i docenti in assegnazione provvisoria o in utilizzazione sono titolari dell'elettorato passivo presso l'istituzione di servizio e non presso quella di titolarità.

Art. 13  
(Presentazione delle liste)

1. Fermo restando il disposto di cui all'art. 55, comma 3 della legge regionale n. 22/2010, alle elezioni delle R.S.I. possono concorrere liste elettorali presentate:
  - a) dalle organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del presente accordo ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale n. 22/2010;
  - b) da altre organizzazioni sindacali che siano comunque titolari della rappresentatività basata sul solo dato associativo secondo il disposto di cui all'art. 76, comma 7 della legge regionale n. 22/2010 e purché aderiscano al presente accordo;
  - c) da altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito al contratto collettivo riguardante la disciplina delle modalità di costituzione, elezione e di funzionamento delle rappresentanze sindacali interne.
2. Per la presentazione delle liste i soggetti di cui al comma 1 devono presentare un numero di firme di lavoratori dell'ente pari al:
  - a) 6% negli enti e nelle istituzioni scolastiche fino a 50 dipendenti;
  - b) 5%, con un minimo di 3, negli enti e nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti;
  - c) 4%, con un minimo di 10, negli enti e nelle istituzioni scolastiche fino a 500 dipendenti;
  - d) 3%, con un minimo di 20, negli enti e nelle istituzioni scolastiche con oltre 500 dipendenti.

I risultati delle suddette percentuali, nel caso in cui diano risultati con decimali, si arrotondano all'unità inferiore fino allo 0,5 e a quella superiore oltre lo 0,5.

3. I lavoratori che possono firmare per la presentazione delle liste sono quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, ivi compresi quelli in comando ma solo nell'ente di provenienza. I dipendenti dei servizi associati in convenzione firmano presso l'ente di provenienza. Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche, possono firmare i dipendenti a tempo indeterminato e determinato con incarico annuale ovvero fino al termine delle attività scolastiche ed i docenti in assegnazione provvisoria o in utilizzazione.
4. Ogni lavoratore può firmare per una sola lista di un solo ente o di una sola istituzione scolastica da cui è amministrato sotto pena di annullamento di tutte le sottoscrizioni apposte dal lavoratore stesso.
5. Non possono essere candidati i presentatori delle liste né coloro che fanno parte della Commissione elettorale.
6. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista e, qualora si sia candidato in più di una, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima dell'affissione delle stesse, invita il candidato ad optare per una di esse a pena di esclusione dalla competizione elettorale. Il numero dei candidati di ogni lista non può superare del doppio il numero dei componenti delle R.S.I. da eleggere.
7. Le sottoscrizioni dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della struttura competente in materia di personale ovvero, nel caso in cui detta figura non sia presente dal dirigente di livello più alto e, in caso di pari livello da quello con maggiore anzianità di servizio; nelle istituzioni scolastiche tale compito spetta al dirigente scolastico. I presentatori delle liste garantiscono, a loro volta e con apposita dichiarazione, l'autenticità delle firme apposte dai lavoratori sulle liste stesse.
8. Le liste dei candidati e quelle per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono rese pubbliche almeno 20 giorni prima delle elezioni tramite gli strumenti di cui all'art. 3.

Art. 14  
(Commissione elettorale)

1. Le Commissioni elettorali sono costituite, fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2, entro i 15 giorni successivi all'indizione delle elezioni e sono formate da un componente per ognuno dei soggetti di cui all'art. 13, c. 1 scelti tra lavoratori dell'ente o delle istituzioni scolastiche che abbiano accettato dichiarando altresì di non volersi candidare.
2. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 15  
(Compiti della Commissione elettorale)

1. Ogni Commissione elettorale svolge i seguenti compiti in ordine cronologico:
  - a) elegge il proprio presidente;
  - b) acquisisce dalla struttura competente in materia di personale l'elenco generale degli elettori;
  - c) riceve e pubblica le liste elettorali;
  - d) verifica e decide circa l'ammissibilità di liste e candidature;
  - e) esamina i ricorsi relativi all'ammissibilità delle liste e delle candidature;
  - f) definisce il numero dei seggi elettorali e l'attribuzione dei relativi elettori;
  - g) distribuisce il materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni ad essa fornito dai singoli enti;
  - h) predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto presso ogni seggio;
  - i) nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori;
  - j) organizza e gestisce le operazioni di scrutinio;
  - k) raccoglie i dati elettorali dei singoli seggi e predispone il riepilogo dei voti;
  - l) compila i verbali;
  - m) comunica i risultati delle elezioni all'ente o alle istituzioni scolastiche, ai lavoratori ed alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
  - n) esamina gli eventuali ricorsi e proclama gli eletti;
  - o) trasmette i verbali e gli atti all'ente o alle istituzioni scolastiche per la conservazione;
  - p) trasmette copia dei verbali e degli atti di cui alla lettera "o" all'ARRS.

Art. 16  
(Presidente di seggio e scrutatori)

1. I soggetti di cui all'art. 13, comma 1, possono designare, tra i lavoratori elettori e non candidati, uno scrutatore per ogni seggio per la successiva nomina da parte della Commissione elettorale che provvede fra essi ad individuare il Presidente di seggio; detta designazione deve essere fatta non oltre 3 giorni prima delle elezioni. In difetto di designazione nei termini indicati la Commissione elettorale provvede autonomamente.
2. Nel caso in cui sia stato presentato, ai fini di cui al comma 1, un numero insufficiente di liste la Commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di altri scrutatori.
3. In ogni seggio devono essere nominati un numero minimo di tre scrutatori ivi compreso il Presidente.
4. L'attività prestata al seggio elettorale per tutta la durata delle operazioni è equiparata alla prestazione del servizio.

Art. 17  
(Schede elettorali ed espressione del voto)

1. La votazione avviene per mezzo di un'unica scheda che comprende tutte le liste disposte in ordine di presentazione ed ugualmente evidenziate. Nel caso in cui vi sia contemporaneità di presentazione, l'ordine di precedenza è sottoposto a sorteggio.
2. Le schede sono contrassegnate dalla firma di almeno due dei componenti del seggio elettorale; i componenti del seggio assicurano la preparazione delle schede in modo tale da garantire l'assoluta segretezza del voto.
3. Ogni elettore riceve le schede di cui al comma 1 all'atto della votazione, da parte del presidente ovvero di un altro componente del seggio.
4. Il voto di lista si esprime apponendo una croce sul simbolo della lista prescelta e qualsiasi altro segno, eccezion fatta per le sottoscrizioni di cui al comma 2 e le eventuali preferenze di cui all'art. 18, rendono la scheda nulla.
5. Il voto per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza avviene su apposita scheda predisposta secondo i principii contenuti nei commi precedenti.

Art. 18  
(Preferenze)

1. L'elettore può esprimere fino ad un massimo di preferenze pari al 50%, arrotondato per difetto, del numero dei componenti delle R.S.I. di cui all'art. 8, comma 2.
2. Il voto preferenziale si esprime scrivendo il cognome (ed anche il nome in caso di omonimia) del candidato scelto nell'apposito spazio sulla scheda, ovvero sbarrando la casella posta di fianco al cognome e nome prestampati; le liste con i simboli ed i nomi e cognomi dei candidati sono affisse all'ingresso dei seggi. L'espressione di un numero di preferenze superiore a quelli indicati al comma 1 vale solo come voto di lista anche qualora il voto di lista non risulti espresso. Il voto espresso a favore di più di una lista o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste diverse rende nulla la scheda.
3. In caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considerano valido il voto di lista e nulli quelli di preferenza.

Art. 19  
(Modalità delle votazioni)

1. Il luogo della votazione è stabilito dalla Commissione elettorale d'accordo con l'ente o l'istituzione scolastica in modo da agevolare a tutti gli aventi diritto l'esercizio del diritto di voto.
2. Qualora l'ubicazione delle sedi o il numero dei votanti lo richiedano possono essere stabiliti più luoghi di votazione avendo comunque cura di evitare frazionamenti eccessivi.
3. Data e luogo delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori tramite gli strumenti di cui all'art. 3 almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle votazioni.
4. Fatta eccezione per il personale addetto al seggio, nessuno ha diritto di intrattenersi nei luoghi di votazione se non per il tempo necessario per l'esercizio del diritto di voto. Eventuali deroghe possono essere decise dal presidente del seggio unicamente in casi di necessità.

Art. 20  
(Attrezzatura del seggio elettorale)

1. La Commissione elettorale si assicura che ogni seggio sia dotato di un'urna elettorale che deve restare chiusa e sigillata sino all'inizio delle votazioni nonché del numero corretto di schede e di penne a sfera con l'inchiostro dello stesso colore, di una postazione per il voto che garantisca l'assoluta segretezza per l'espressione del voto e tavoli e sedie in numero congruo per l'espletamento delle funzioni del seggio elettorale.
2. Il seggio, inoltre, deve disporre di un elenco completo degli aventi diritto al voto.

Art. 21  
(Riconoscimento degli elettori)

1. Gli aventi diritto al voto devono esibire un documento di identità in corso di validità; in mancanza devono essere riconosciuti da almeno due componenti del seggio. Di tale riconoscimento si dà conto nel verbale delle operazioni elettorali.

Art. 22  
(Certificazione dell'avvenuta votazione)

1. Nell'elenco di cui all'art. 20, comma 2, di fianco al cognome dell'elettore è apposta la sottoscrizione dell'elettore stesso a conferma dell'avvenuta partecipazione al voto.

Art. 23  
(Operazione di scrutinio)

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche ed hanno inizio, terminate le operazioni di voto in tutti i seggi, in un giorno stabilito nell'accordo di cui all'art. 9, comma 2.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio consegna il relativo verbale, contenente anche le eventuali contestazioni, sottoscritto da lui e dai componenti del seggio, nonché il residuo materiale della votazione alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, provvede alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale.
3. La Commissione elettorale, terminate le operazioni di cui al comma 2, provvede a sigillare in un unico plico tutto il materiale, ad eccezione dei verbali, trasmesso dai seggi; detto plico sigillato, dopo la convalida della R.S.I., è conservato integro dall'ente o dall'istituzione scolastica per almeno 6 mesi dopodiché può essere distrutto alla presenza di un componente della Commissione elettorale ed un rappresentante dell'ente o dell'istituzione scolastica. I verbali, invece sono conservati dalla R.S.I. e dall'ente o dall'istituzione scolastica.

Art. 24  
(Attribuzione dei seggi delle R.S.I.)

1. Il numero dei seggi delle R.S.I. degli enti e delle istituzioni scolastiche è ripartito, ai sensi dell'art. 55, comma 5, lett. "c" della legge regionale n. 22/2010, in base ad un sistema proporzionale puro. Si procede, pertanto, alla determinazione del quorum elettorale ottenuto dividendo il totale dei voti validi per il numero dei seggi da assegnare per verificare, poi, quante volte il quorum elettorale entra nel numero di voti riportato da ogni lista. La parte decimale del quoziente serve per assegnare gli eventuali seggi residui che sono ripartiti tra le liste con i più alti resti in ordine decrescente.
2. Risultano eletti i candidati che, all'interno di ogni lista, hanno riportato il maggior numero di preferenze; in caso di parità di voti prevale l'ordine all'interno della lista.
3. Risultano altresì eletti in qualità di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza coloro che abbiano riportato più voti con prevalenza, in caso di parità, dell'ordine interno di lista.
4. In caso di dimissioni o di impossibilità oggettiva all'esercizio delle funzioni di componenti delle R.S.I., gli stessi sono sostituiti con i primi esclusi, se presenti, e fatto salvo quanto previsto all'art. 27.

Art. 25  
(Verbale e ricorsi alla Commissione elettorale)

1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede all'assegnazione dei seggi, alla proclamazione degli eletti ed alla redazione di un verbale delle operazioni elettorali sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
2. Decorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati reclami da parte dei soggetti interessati l'attribuzione dei seggi è confermata e la Commissione ne dà atto nel verbale.
3. Qualora, invece, siano stati presentati reclami, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore dando atto nel verbale delle conclusioni cui è pervenuta.
4. Copia del verbale di cui ai commi 1, 2 e 3 è trasmessa a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 13, comma 1 ed all'ente o all'istituzione scolastica entro le successive 48 ore.
5. Copia del verbale di cui ai commi 1, 2 e 3 è trasmessa altresì all'ARRS ai fini della rilevazione dei dati necessari per la determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali.
6. Contro l'esito dell'esame da parte della Commissione elettorale di cui al comma 3, gli aventi diritto possono presentare ricorso entro il termine perentorio di 10 giorni ad un Comitato di garanti costituito, in maniera paritaria, dai rappresentanti designati dall'ARRS e dalle OO.SS. che hanno partecipato alle elezioni.

Art. 26  
(Costituzione di R.S.I. in forma associata)

1. Le Organizzazioni sindacali rappresentative possono costituire le R.S.I. anche in forma associata comprendovi più enti preferibilmente finitimi e di analoghe competenze e funzioni.

Art. 27  
(Decadenza delle R.S.I. ed elezioni suppletive)

1. Le R.S.I. decadono nel momento in cui i componenti sono in numero minore del 50% di quanto indicato all'art. 8, comma 2; qualora detta evenienza si verifichi, si procede a nuove elezioni secondo le modalità del presente accordo entro 50 giorni dal verificarsi della decadenza.
2. Le R.S.I. elette secondo quanto previsto dal comma 1 scadono con il termine delle R.S.I. sostituite.

**PARTE PRIMA**  
**Capo III**  
**(Disposizione in materia di composizione delle delegazioni sindacali  
nell'ambito della contrattazione decentrata)**

Art. 28

(Composizione delle delegazioni sindacali per la contrattazione decentrata)

1. Le R.S.I. sono titolate all'esercizio delle relazioni sindacali in sede decentrata.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 55, comma 7 della legge regionale n. 22/2010 la rappresentanza interna di cui al comma 1 è integrata dalle Organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli art. 54 e 76, c. 7 della stessa legge regionale che hanno sottoscritto il contratto collettivo di comparto per i lavoratori dell'ente o degli enti cui fanno capo.
3. I soggetti sindacali titolati all'esercizio delle relazioni sindacali in sede decentrata nella Scuola sono le R.S.I. integrate dalle organizzazioni sindacali di categoria. Esse esercitano le funzioni attribuite alle R.S.U. dall'art. 6 del CCNL attualmente in vigore.

**PARTE SECONDA**  
**Capo I**  
**(Distacchi, permessi ed aspettative sindacali)**

Art. 29  
(Distacchi sindacali)

1. I dipendenti del comparto unico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, che siano membri degli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali rappresentative, hanno diritto di svolgere attività sindacale con il distacco dall'attività lavorativa e con il trattamento economico previsto dal comma 2 per tutto il periodo di durata del mandato sindacale e nei limiti numerici di cui all'art. 30.
2. Ai dipendenti di cui al comma 1 competono la retribuzione individuale di cui alla tabella 8 dell'allegato I dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del giorno 13 dicembre 2010, nonché le voci retributive di cui agli artt. 130 (Tredicesima mensilità), 135 (Salario del risultato) e 158 (Indennità di bilinguismo). La valutazione della performance del personale dipendente in distacco sindacale corrisponde al valore medio della valutazione (punteggio di risultato individuale) della corrispondente posizione nell'ambito dell'ente di appartenenza relativamente al proprio organico. Qualora non vi sia personale di pari posizione il valore medio è rapportato a tutto il personale dell'ente. La valutazione della performance è utilizzata anche ai fini delle progressioni orizzontali di cui agli artt. 139 e seguenti dell'Accordo del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta", nonché di ogni altro istituto contrattuale ove rilevi la valutazione della performance. Il compenso incentivante (salario di risultato per le categorie e retribuzione di risultato per la dirigenza) corrisponde all'erogazione del salario/retribuzione di risultato di un dipendente avente punteggio di risultato individuale quantificato come sopra descritto, fermo restante, nella procedura di calcolo, l'assenza del coefficiente di presenza.
3. Vengono altresì garantiti la retribuzione individuale di anzianità, nonché altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile ed il buono pasto secondo il disposto di cui agli artt. 177 (Mensa) e 178 (Buoni pasto) del citato Testo unico a condizione che l'Organizzazione sindacale attesti di non aver istituito il servizio mensa.
4. I periodi di distacco sindacale sono utili ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, ma non fanno maturare ferie e non possono essere computati per il compimento del periodo di prova. L'eventuale periodo di prova in corso di svolgimento è sospeso e riprende a decorrere dal momento del rientro del dipendente nell'ente di appartenenza.

Art. 30  
(Consistenza dei distacchi sindacali nel comparto unico)

1. Il numero complessivo dei distacchi sindacali, spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto unico regionale, firmatarie del presente accordo, è fissato in nel limite massimo di 6,5 (sei e mezzo) distacchi fino alla scadenza dell'accordo.
2. E' altresì consentito l'utilizzo cumulativo dei permessi sindacali per raggiungere ulteriori 1,30 distacchi, pari a 146.016 minuti posti a riduzione del monte minuti di cui all'art. 31 stabilito a livello di comparto.
3. L'utilizzo dello 0,80 di distacco di cui al comma 2, pari ad 89.856 minuti di permessi sindacali di cui all'art. 31, è ridistribuito proporzionalmente in base alla rappresentatività pura ottenuta escludendo le Organizzazioni sindacali che non raggiungono il 5% necessario per la rappresentatività complessiva nel comparto unico tra dirigenza e categorie. Detto utilizzo è consentito alle Organizzazioni sindacali che fruiscono dell'istituto del distacco e a quelle che chiedono di ritrasformare la quota di loro competenza in permessi sindacali non utilizzando l'istituto del distacco. Qualora vi siano Organizzazioni Sindacali che non utilizzano l'istituto del distacco e non chiedono la ritrasformazione della quota di loro competenza in permessi sindacali, tale quota di competenza viene ridistribuita proporzionalmente tra tutte le altre Organizzazioni Sindacali che utilizzano il distacco.



4. L'ulteriore mezzo distacco di cui al comma 2, pari a 56.160 minuti, prelevati dal monte minuti dei permessi di cui all'art. 31, è assegnato a favore delle OO.SS. che fruiscono dell'istituto del distacco sindacale per raggiungere i limiti di 0,5, 1 o 1,5 distacchi. Detto utilizzo è rideterminato proporzionalmente annualmente tramite una ripartizione in base alla percentuale valoriale rideterminata tra le Organizzazioni sindacali interessate che utilizzano l'istituto del distacco. Le frazioni che eccedono gli obiettivi anzidetti sono ridistribuite paritariamente alle Organizzazioni sindacali per il raggiungimento dei citati obiettivi. Qualora vi sia una sola Organizzazione Sindacale che possa usufruire della redistribuzione del presente comma, la quantità utilizzabile non può comunque eccedere gli obiettivi sopraccitati. La parte restante di tale assegnazione è ridistribuita in maniera proporzionale alla rappresentatività tra le Organizzazioni Sindacali che usufruiscono del distacco.
5. La ripartizione dei distacchi sindacali di cui al presente accordo non può dar luogo ad un numero di distacchi superiore a tre per singola Organizzazione sindacale. Le eventuali eccedenze sono ridistribuite tra le altre OO.SS. rappresentative in proporzione alla loro rappresentatività.

#### Art. 31

##### (Consistenza dei permessi sindacali)

1. Il numero complessivo dei permessi sindacali utilizzabili nell'ambito del comparto unico regionale spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative firmatarie del presente accordo ed alle R.S.I. e alle R.L.S., è fissato in n. 94 minuti annui per il numero di dipendenti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Al fine della determinazione del numero complessivo di cui al comma 1 si conteggiano i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, computando altresì quelli assenti ma con diritto alla conservazione della retribuzione, totale o parziale, nonché, ma solo nell'ente di provenienza, anche i dipendenti in comando. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale si conteggiano come unità indipendentemente dalla percentuale del rapporto di lavoro.
3. Il monte ore di comparto di cui ai commi 1 e 2 è ridotto di 146.016 minuti per l'applicazione all'art. 30, comma 2 e dal residuo si riservano ulteriori 22 minuti per ogni dipendente ai fini della garanzia delle prerogative delle R.S.I. per 18 minuti e delle R.L.S. per 4 minuti. La parte rimanente è ripartita annualmente in base alla rappresentatività delle OO.SS. accertata ai sensi dell'art. 6. Qualora le R.S.I. e/o le R.L.S. non siano costituite i relativi 22 minuti a dipendente sono usufruiti dalle OO.SS. in proporzione alla rappresentatività accertata ai sensi dell'art. 6.

#### Art. 32

##### (Ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali nel comparto unico)

1. Sulla base dei dati relativi alla dotazione organica tassativamente trasmessi entro il 28 febbraio di ogni anno dagli enti, l'ARRS rende noto entro il 31 marzo agli enti stessi e alle organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del presente accordo, il contingente dei permessi sindacali.
2. L'attribuzione dei distacchi alle singole organizzazioni sindacali aventi diritto avviene, in attesa delle elezioni delle R.S.I., sulla base delle deleghe sindacali secondo le previsioni di cui all'art. 76, comma 7 della legge regionale n. 22/2010.
3. La ripartizione dei distacchi sindacali di cui all'art. 30 è calcolata sulla base della rappresentatività pura ottenuta escludendo le Organizzazioni sindacali che non raggiungono il 5% necessario per la rappresentatività complessiva nel comparto unico tra dirigenza e categorie.
4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 30, c. 2, un (1) distacco sindacale equivale a 1.872 ore di permessi sindacali, comprensive del totale assorbimento ed utilizzo di ferie e permessi spettanti contrattualmente.
5. L'attribuzione dei permessi alle singole organizzazioni sindacali aventi diritto avviene, in attesa delle elezioni delle R.S.I. e delle R.L.S., in proporzione alla loro rappresentatività, in

via transitoria, sulla base delle deleghe sindacali secondo la previsione di cui all'art. 76, comma 7 della legge regionale n. 22/2010.

6. L'attribuzione dei permessi alle R.S.I. ed alle R.L.S. avviene suddividendo il numero complessivo dei minuti spettanti loro per il numero dei rappresentanti.
7. I permessi di cui al comma 6 sono ripartiti nella misura di 18 minuti per le R.S.I. e 4 minuti per le R.L.S..
8. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3 si fa riferimento alla consistenza delle deleghe al 31/12/2012 approvata dal Comitato paritetico di cui all'art. 54 della legge regionale n. 22/2010 ed all'art. 6.
9. Ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 le spettanze di ogni organizzazione sindacale sono rideterminate annualmente in base alla rispettiva rappresentatività.

#### Art. 33

(Modalità per la concessione dei distacchi sindacali e loro utilizzo)

1. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative agli enti di appartenenza dei dipendenti interessati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, entro 15 giorni dall'avvenuto accertamento della rappresentatività sulla base di quanto disposto all'art. 32. Per quanto attiene all'utilizzo del distacco di cui all'art. 30, comma 1, questo può essere fruito in qualsiasi momento. Gli enti provvedono, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, previo espresso parere vincolante dell'ARRS al fine della verifica del rispetto del contingente massimo, al conseguente accoglimento o al diniego della richiesta di distacco.
2. Il distacco è concesso per un periodo massimo di un anno con decorrenza dal giorno 01 aprile ed è rinnovabile su specifica richiesta scritta delle Organizzazioni sindacali confederali o, in assenza di confederazione, dalle federazioni di categoria firmatarie del presente accordo.
3. Le organizzazioni sindacali possono procedere alla revoca, in qualunque momento, per gravi motivi ovvero su richiesta del dipendente distaccato, mediante comunicazione scritta all'ente di appartenenza del dipendente o alla Sovrintendenza agli Studi, per i provvedimenti di competenza.
4. Il dipendente rientrato nell'ente o nell'istituzione scolastica di appartenenza, in tutti i casi di cessazione del distacco, non può avanzare nei confronti dell'ente stesso alcun tipo di pretese relative al periodo di distacco.
5. Le frazioni dei distacchi sindacali possono essere utilizzate o in forma di servizio ridotto orizzontale in percentuale non inferiore al 30% da concordare con l'amministrazione, ovvero in periodi non inferiori a tre mesi predeterminati nell'anno, ovvero a completamento di un distacco non retribuito.

#### Art. 34

(Modalità per la concessione dei permessi sindacali)

1. Soggetti legittimati alla fruizione dei permessi sindacali sono:
  - a) i dipendenti eletti nelle R.S.I.;
  - b) i dirigenti sindacali, componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del presente accordo che non siano in aspettativa ovvero che al momento della richiesta del permesso sindacale siano già interessati da una richiesta di distacco totale o parziale;
  - c) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
2. I dirigenti sindacali titolari dei diritti di cui al comma 1, lett. "b" sono quelli i cui nominativi sono stati comunicati per iscritto dalle rispettive organizzazioni sindacali alle amministrazioni o alla Sovrintendenza agli Studi.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono fruire dei permessi loro spettanti anche per presenziare a convegni e congressi sindacali; ai detti congressi possono partecipare anche i delegati.

4. I permessi sindacali retribuiti sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato e sono concessi per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività per la quale sono stati richiesti e non possono essere utilizzati cumulativamente.
5. L'utilizzazione dei permessi sindacali retribuiti, per i soggetti di cui al comma 1, non deve compromettere la funzionalità dell'attività lavorativa in cui è incardinato il dipendente che ne fruisce e, pertanto, la comunicazione relativa a detti permessi deve avvenire almeno 3 giorni lavorativi prima della fruizione. La verifica sull'effettiva utilizzazione dei permessi compete alle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza che ne danno comunicazione agli enti o alle istituzioni scolastiche di cui fanno parte i soggetti beneficiari e all'ARRS. Nel caso in cui sia accertato il superamento del monte minuti annuale dei permessi sindacali a disposizione di ogni organizzazione sindacale, l'eccedenza deve essere risarcita agli enti interessati ovvero recuperata nell'anno successivo.
6. Negli enti e/o nelle associazioni di cui all'art. 26, fino a 40 dipendenti, fatte salve le esigenze tecniche, organizzative e produttive, possono essere concessi permessi sindacali in misura non superiore ad un giorno alla settimana. Negli altri enti il limite è fissato in 1,5 giorni a settimana. Sono fatte salve le giornate per la partecipazione ad attività legate ad organismi statutari o ad attività di formazione.
7. Negli enti fino a 40 dipendenti ogni Organizzazione sindacale può nominare non più di un dirigente sindacale di cui al c. 1, lett. b).

#### Art. 35

##### (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

1. I dirigenti sindacali di cui all'art. 34 comma 1, lett. "b" che ricoprono cariche negli organismi direttivi statutari nelle proprie organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato; a detti periodi si applica quanto previsto dall'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e la dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).
2. I dirigenti sindacali di cui all'art. 34 comma 1, lett. "b" hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali, a congressi o convegni sindacali; a detti permessi si applica l'art. 24 della legge n. 300/1970. Il limite massimo annuo di detti permessi è fissato in 80 ore per ogni dirigente.
3. I dirigenti sindacali di cui al comma 2 per fruire dei permessi ivi previsti devono darne comunicazione scritta con almeno 3 giorni di preavviso tramite la propria organizzazione sindacale.

**PARTE SECONDA**  
**Capo II**  
**(Fondo distacchi sindacali)**

Art. 36

(Finalità, funzionamento e gestione del fondo distacchi sindacali)

1. Il Fondo distacchi sindacali (F.D.S.), destinato a sostenere le spese relative ai distacchi del comparto unico, è strumento di equa ripartizione tra gli enti del comparto unico degli oneri relativi; la gestione e l'amministrazione del F.D.S. continua ad essere affidata all'ARRS che vi provvede tramite apposito conto corrente vincolato sul quale confluiscono, oltre ai versamenti degli enti, anche gli eventuali interessi maturati.
2. Gli enti di cui all'art. 1, c. 1 della legge regionale n. 22/2010 versano tassativamente entro il mese di settembre di ogni anno le rispettive quote in misura proporzionale ai dipendenti di ruolo in servizio al 31 dicembre di ogni anno. L'ammontare di della quota è determinato annualmente in base ad un accordo tra l'ARRS, l'Amministrazione regionale ed il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) e l'ARRS provvede a renderne tempestivamente edotti i destinatari.
3. Entro il mese di febbraio di ogni anno gli Enti che hanno concesso distacchi sindacali, contabilizzano all'ARRS la spesa sostenuta nell'anno precedente relativa all'erogazione del trattamento economico di cui all'art. 29 ai dipendenti posti in distacco sindacale nonché agli oneri contributivi versati agli enti previdenziali ed assistenziali richiedendo il relativo rimborso. L'ARRS provvede, previa verifica, a detto rimborso entro il mese di marzo.
4. Entro il mese di aprile l'ARRS presenta all'Amministrazione regionale e agli altri enti, tramite il CPEL, la rendicontazione finanziaria del F.D.S. evidenziando analiticamente gli introiti, i rimborsi effettuati e la disponibilità residua.
5. Qualora le risorse finanziarie del fondo si appalesino insufficienti a rimborsare gli enti che hanno concesso distacchi sindacali l'ARRS provvede ad un rimborso proporzionale alle risorse disponibili ed il credito residuo degli enti è saldato non appena sono effettuati i versamenti da parte degli enti stessi sulla base della quota rideterminata ai sensi del comma 2.
5. Ai fini dell'eventuale completamento del distacco sindacale retribuito le Organizzazioni sindacali rappresentative potranno utilizzare:
  - a) l'aspettativa di cui all'art. 35 del presente accordo;
  - b) una quota di distacco retribuito i cui oneri diretti ed indiretti sono a carico della Organizzazione sindacale richiedente e rimborsati all'ente concedente.

**PARTE TERZA**  
**(Disposizioni specifiche per il settore della Scuola)**

Art. 37  
(Distacchi sindacali)

1. Anche per le istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 29.
2. I dipendenti dell'Amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale a tempo indeterminato, sia pieno sia parziale, che siano membri degli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali rappresentative, hanno diritto di svolgere attività sindacale con il distacco dall'attività lavorativa e con il trattamento economico previsto dal CCNL del comparto scuola.
3. I periodi di distacco sindacale sono utili ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera secondo quanto previsto dal CCNL vigente, ma non fanno maturare ferie e non possono essere computati per il compimento del periodo di prova. L'eventuale periodo di prova in corso di svolgimento è sospeso e riprende a decorrere dal momento del rientro del dipendente nell'istituzione di appartenenza.

Art. 38  
(Consistenza dei distacchi sindacali)

1. Il numero complessivo dei distacchi sindacali, spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative nel settore scolastico e firmatarie del presente accordo, è fissato nel numero massimo di quattro, già comprensivi delle quote di cumulo di cui all'art. 31 ed i medesimi sono assegnati in ragione di un distacco per ogni organizzazione sindacale scolastica firmataria del presente accordo per la quale sia accertato un indice di rappresentatività, derivante dalla media tra il dato associativo (deleghe) al termine dell'anno scolastico precedente ed il dato elettorale (R.S.U.) pari o superiore a 300.
2. A partire dall'avvenuta elezione delle R.S.I. il numero dei distacchi è determinato dalla media ponderata con le modalità di cui all'art. 54 della legge regionale n. 22/2010 tra il dato associativo (deleghe) al termine dell'anno scolastico precedente ed il dato elettorale (R.S.I.) pari o superiore a 300.

Art. 39  
(Consistenza dei permessi sindacali)

1. In considerazione del fatto che i quattro distacchi sindacali comprendono già una quota dei permessi sindacali, i 94 minuti per dipendente sono ridotti a 72 minuti per dipendente di cui 22 sono riservati alle R.S.I. per 18 minuti ed alle R.L.S. per 4 minuti ed i rimanenti 50 minuti a dipendente sono suddivisi tra le Organizzazioni sindacali in proporzione alla rispettiva rappresentatività.
2. Nelle istituzioni scolastiche il conteggio dei dipendenti per la determinazione dell'ammontare complessivo dei minuti comprende i docenti a tempo indeterminato e determinato con incarico annuale e i docenti in assegnazione provvisoria ovvero fino al termine delle attività scolastiche ed i docenti in assegnazione provvisoria o in utilizzazione sono conteggiati presso l'istituzione di servizio e non presso quella di titolarità.

Art. 40  
(Ripartizione dei permessi sindacali nel settore scolastico)

1. L'attribuzione dei permessi alle singole organizzazioni sindacali avviene in proporzione alla loro rappresentatività, determinata in base a quanto disposto dall'art. 54, comma 2 e, fino

all'avvenuto svolgimento delle elezioni di cui alla parte prima, capo secondo del presente accordo, dall'art. 76, comma 7 della legge regionale n. 22/2010.

2. L'attribuzione dei permessi alle R.S.I. avviene a livello di ogni istituzione scolastica con i criteri stabiliti all'art. 39.
3. L'attribuzione dei permessi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza avviene suddividendo il numero complessivo dei minuti spettanti loro per il numero degli eletti.

#### Art. 41

(Modalità per la concessione dei distacchi sindacali e loro utilizzo)

1. Anche per le istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 33.
2. Le richieste di distacco sindacale nel settore scolastico sono presentate al Dipartimento Sovrintendenza agli studi preferibilmente entro il 31/05 di ogni anno. La durata massima del distacco è di un anno e coincide con l'anno scolastico.

#### Art. 42

(Modalità per la concessione dei permessi sindacali)

1. Le disposizioni di cui all'art. 34 in materia di modalità per la concessione dei permessi sindacali si applicano anche per le istituzioni scolastiche.

#### Art. 43

(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

1. Le disposizioni di cui all'art. 35 in materia di aspettative e permessi sindacali non retribuiti si applicano anche per le istituzioni scolastiche.

#### Art. 44

(Finanziamento dei distacchi sindacali)

1. Il costo dei distacchi sindacali e dei permessi relativi ai dipendenti dell'Amministrazione regionale con contratto di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale è a totale carico del Dipartimento Sovrintendenza agli Studi-Direzione personale scolastico dell'Assessorato regionale dell'istruzione e cultura.

**PARTE QUARTA**  
**(Disposizioni specifiche per la Dirigenza)**

Art. 45

(Costituzione delle R.S.I. e numero dei componenti per la Dirigenza)

1. Alla costituzione delle R.S.I. si procede mediante elezioni rette dai principi di cui all'art. 8.
2. Il numero dei componenti delle R.S.I. negli enti o nelle associazioni di cui all'art. 26, che occupano da 6 a 20 dirigenti è pari a 1, negli enti o nelle associazioni che occupano da 21 a 100 dirigenti è pari a 2 e negli enti o associazioni che occupano oltre 100 dirigenti è pari a 3.
3. I dirigenti da prendere in considerazione per la determinazione del numero dei componenti delle R.S.I. sono quelli, al 31 dicembre dell'anno precedente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e si conteggiano altresì quelli assenti ma con diritto alla conservazione della retribuzione, totale o parziale nonché, ma solo nell'ente di provenienza anche i Dirigenti in comando e quelli dei servizi associati in convenzione.

Art. 46

(Quoziente necessario per la validità delle elezioni dei Dirigenti)

1. Gli enti e le Organizzazioni sindacali favoriscono la più ampia partecipazione possibile alle elezioni.
2. Per la validità delle elezioni è necessario che vi abbia preso parte più della metà dei Dirigenti aventi diritto al voto; qualora il quorum non sia raggiunto, le elezioni sono ripetute entro i successivi 30 giorni e non vi è necessità di raggiungimento del suddetto quorum.

Art. 47

(Elettorato attivo e passivo dei Dirigenti)

1. L'elettorato attivo si esercita presso l'ente di appartenenza e spetta a tutti i Dirigenti a tempo indeterminato in forza agli enti alla data delle elezioni, ivi compresi i Dirigenti in posizione di comando e quelli dei servizi associati in convenzione, che lo esercitano presso l'ente di provenienza. Spetta altresì ai Dirigenti assenti ma con diritto al mantenimento delle retribuzione totale o parziale.
2. L'elettorato passivo spetta a tutti i Dirigenti candidati nelle liste di cui all'art. 48 che siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando che non possono essere candidati i Dirigenti la cui attività lavorativa possa risultare in conflitto con la veste di rappresentante delle R.S.I..
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, i Dirigenti di cui al comma 2 sono titolari dell'elettorato passivo solo nell'ente di appartenenza.

Art. 48

(Presentazione delle liste elettorali per la Dirigenza)

1. Fermo restando il disposto di cui all'art. 55, comma 3 della legge regionale n. 22/2010, alle elezioni delle R.S.I. possono concorrere liste elettorali presentate:
  - a) dalle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale n. 22/2010;
  - b) da altre associazioni sindacali che, pur non avendo partecipato a precedenti tornate elettorali, siano comunque titolari della rappresentatività basata sul solo dato associativo secondo il disposto di cui all'art. 76, comma 7 della legge regionale n. 22/2010;
  - c) altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito al contratto collettivo riguardante la disciplina delle modalità di costituzione, elezione e di funzionamento delle rappresentanze sindacali interne.

2. Per la presentazione delle liste i soggetti di cui al comma 1 devono presentare un numero di firme di Dirigenti dell'ente pari all'8%. Il risultato di detta percentuale, nel caso in cui dia un risultato con decimali, si arrotonda all'unità inferiore fino allo 0,5 e a quella superiore oltre lo 0,5.
3. I Dirigenti che possono firmare per la presentazione delle liste sono quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, ivi compresi quelli in comando e dei servizi associati in convenzione ma solo nell'ente di provenienza.
4. Ogni Dirigente può firmare per una sola lista di un solo ente sotto pena di annullamento di tutte le sottoscrizioni apposte dal Dirigente stesso.
5. Non possono essere candidati i presentatori delle liste né coloro che fanno parte della Commissione elettorale.
6. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista e, qualora si sia candidato in più di una, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima dell'affissione delle stesse, invita il candidato ad optare per una di esse a pena di esclusione dalla competizione elettorale.
7. Le sottoscrizioni dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della struttura competente in materia di personale ovvero, nel caso in cui detta figura non sia presente, dal dirigente di livello più alto e, in caso di pari livello da quello con maggiore anzianità di servizio. I presentatori delle liste garantiscono, a loro volta e con apposita dichiarazione, l'autenticità delle firme apposte dai lavoratori sulle liste stesse.
8. Le liste dei candidati sono rese pubbliche almeno 20 giorni prima delle elezioni tramite gli strumenti di cui all'art. 3.

#### Art. 49

##### (Commissione elettorale per la Dirigenza)

1. La Commissione elettorale è costituita, fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2, entro i 15 giorni successivi all'indizione delle elezioni ed è composta di un componente per ognuno dei soggetti di cui all'art. 48, c. 1 scelti tra Dirigenti dell'ente che abbiano accettato dichiarando altresì di non volersi candidare e può essere composta anche di dipendenti delle Categorie.
2. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

#### Art. 50

##### (Presidente di seggio e scrutatori)

1. I soggetti di cui all'art. 48, comma 1, possono designare, tra i Dirigenti elettori e non candidati uno scrutatore per ogni seggio per la successiva nomina da parte della Commissione elettorale, che provvede fra essi ad individuare il Presidente di seggio; detta designazione deve essere fatta non oltre 3 giorni prima delle elezioni. In difetto di designazione nei termini indicati la Commissione elettorale provvede autonomamente.
2. Nel caso in cui sia stato presentato, ai fini di cui al comma 1, un numero insufficiente di liste la Commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di altri scrutatori.
3. In ogni seggio devono essere nominati un numero minimo di tre scrutatori ivi compreso il Presidente.
4. L'attività prestata al seggio elettorale per tutta la durata delle operazioni è equiparata alla prestazione del servizio.

#### Art. 51

##### (Distacchi sindacali per la Dirigenza)

1. I Dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, che siano membri degli organismi direttivi statuari delle organizzazioni sindacali rappresentative, hanno diritto di svolgere attività sindacale con il distacco dall'attività lavorativa e con il trattamento economico previsto dall'art. 069 dell'Accordo del testo unico



delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del comparto unico della Valle d'Aosta." con le procedure ed i limiti del presente accordo.

2. I periodi di distacco sindacale sono utili ai fini dell'anzianità di servizio, ma non fanno maturare ferie e non possono essere computati per il compimento del periodo di prova. L'eventuale periodo di prova in corso di svolgimento è sospeso e riprende a decorrere dal momento del rientro del dipendente nell'ente di appartenenza.

#### Art. 52

##### (Modalità di concessione dei permessi sindacali)

1. Soggetti legittimati alla fruizione dei permessi sindacali sono:
  - a) i Dirigenti eletti nelle R.S.I.;
  - b) i Dirigenti che rivestono anche la qualifica di dirigenti sindacali, componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del presente accordo, che non siano in distacco ovvero in aspettativa;
  - c) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
2. I dirigenti sindacali titolari dei diritti di cui al comma 1, lett. "b" sono quelli eletti nelle R.S.I. o i cui nominativi sono stati comunicati per iscritto dalle rispettive organizzazioni sindacali alle amministrazioni o alle istituzioni scolastiche di appartenenza.
3. I dirigenti sindacali di cui al comma 1 possono fruire dei permessi loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi sindacali.
4. I permessi sindacali retribuiti sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato e sono concessi per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività per la quale sono stati richiesti e non possono essere utilizzati cumulativamente.
5. L'utilizzazione dei permessi sindacali retribuiti, per i soggetti di cui al comma 1, non deve compromettere la funzionalità dell'attività lavorativa in cui è incardinato il dipendente che ne fruisce e, pertanto, la comunicazione relativa a detti permessi deve avvenire almeno 3 giorni lavorativi prima della fruizione. La verifica sull'effettiva utilizzazione dei permessi compete alle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza che ne danno comunicazione agli enti o alle istituzioni scolastiche di cui fanno parte i soggetti beneficiari e all'ARRS.
6. Negli enti fino a 40 dipendenti, fatte salve le esigenze tecniche, organizzative e produttive, possono essere concessi permessi sindacali in misura non superiore ad un giorno alla settimana nei limiti del monte ore spettante all'ente. Negli altri enti il limite è fissato in 1,5 giorni a settimana. Sono fatte salve le giornate per la partecipazione ad attività legate ad organismi statutari o ad attività di formazione.



## DICHIARAZIONE A VERBALE

La sottoscritta organizzazione sindacale CO.NA.PO., al fine di garantire la continuità dell'azione sindacale, sottoscrive la presente ipotesi di accordo quadro regionale pur non condividendone i disposti degli artt. 4, 5, 6 e 29. Di seguito esplicitiamo quanto non condiviso:

### ART. 4 (Locali)

Si rivendica l'estensione dell'efficacia della norma relativa all'impiego del locale, oltre che dalle R.S.I., anche alle OO.SS. di categoria rappresentative in armonia all'art. 4 del CCNQ 7/8/98. All'uopo si richiamano, inoltre, l'orientamento applicativo ARAN RS6, l'art. 27 L. 300/1970, la nota ARAN 27/5/2004 n. 4260 e, per lo specifico settore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'art. 3, comma 3 del CCI VVF 30/07/02 e la Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, prot. n. 636/S104/1 del 25.3.2009. comma 2).

### Art 5 (Operatività e funzionalità delle OO.SS. e del personale distaccato)

Si evidenzia che la norma non risulta affatto chiara: in particolare, non si forniscono specificazioni in ordine alla "concorrenza sleale" che si intende evitare (tra quali soggetti; in sede negoziale o altro; ...) e ai "mezzi e strutture", oltre che alle "informazioni", i cui utilizzi potrebbero generarla.

Di conseguenza, significando che riteniamo illegittima la previsione contrattuale in argomento, sulla quale ci riserviamo di meglio approfondire e valutare, evidenziamo che a parere di questa O.S., all'art. 5, comma 2, l'Accordo sembrerebbe comunque violare il principio comunitario (e codicistico) secondo cui le clausole contrattuali debbono essere redatte in maniera chiara e comprensibile, nonché i principi costituzionali e di legge sulla rappresentatività sindacale che non possono essere subordinati al mancato "utilizzo di informazioni, mezzi e strutture dell'amministrazione pubblica", comportamenti che denotano responsabilità comunque penali, civili, erariali e disciplinari che vanno perseguiti mediante i relativi codici e addebitate a chi (persona fisica) materialmente commette il fatto illecito.

Inoltre, la previsione per la quale "... è sospesa nell'anno di riferimento la rappresentatività delle Organizzazioni sindacali rappresentative che nell'esercizio della loro attività determinino condizioni di concorrenza sleale anche attraverso l'utilizzo di informazioni, mezzi e strutture dell'amministrazione pubblica. ..." è la trasformazione in norma contrattuale di una enunciazione mediante la quale il Comitato Paritetico, nella propria riunione dell'8/6/2012 (verbale prot. 765), si riservava esclusivamente di valutarne l'opportunità.

### ART. 6 (Verifica della rappresentatività sindacale e Comitato paritetico di cui all'art. 54, c.4 della L.r. n. 22/2010)

comma 3 Si rileva che il parametro percentuale fissato al comma 3 dell'art. 6 relativamente al contributo economico (60%) da prendere in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo, risulta difforme da quanto disposto dall'art. 43, comma 9 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., unica norma di riferimento, che prevede, peraltro solo come opzione in capo alla discrezionalità del Comitato Paritetico, la percentuale del 50%. Va inoltre evidenziato che l'amministrazione per poter applicare tale norma, dovrebbe a priori rendere noto alle oo.ss. quale è il "contributo mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o del settore di riferimento" dato altrimenti sconosciuto e non applicabile.

### Art.29 (Distacchi sindacali)

comma 2 Si rileva la mancata previsione, tra le voci che compongono il trattamento economico del personale distaccato, dell'indennità rischio/operativa riferita al personale VV.F., benché contrattualmente corrisposta in misura fissa, per 13 mensilità e non collegata con l'effettiva presenza in servizio. Quanto sopra anche in analogia a quanto viene applicato ai lavoratori in distacco sindacale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

Aosta, 22/05/2013

Il Segretario regionale  
Simone OLIVERI

## DICHIARAZIONE A VERBALE

Le sottoscritte Sigle sindacali C.S.A. e C.S.A./Si.V.D.E.R., al fine di garantire la continuità dell'azione sindacale, sottoscrivono il presente accordo quadro regionale esprimendo perplessità sugli artt. 4, 5, 6, 9, 29 e 48, che appaiono limitativi dell'esercizio delle prerogative sindacali:

### ART. 4 (Locali)

Si rivendica l'estensione dell'efficacia della norma relativa all'impiego del locale, oltre che dalle R.S.I., anche alle OO.SS. di categoria rappresentative in armonia all'art. 4 CCNQ 7/8/98. All'uopo si richiamano, inoltre, l'orientamento applicativo ARAN RS6, l'art. 27 L. 300/1970 e la nota ARAN 27/5/2004 n. 4260.

### Art 5 (Operatività e funzionalità delle OO.SS. e del personale distaccato)

Si evidenzia che la norma non risulta affatto chiara: in particolare, non si forniscono specificazioni in ordine alla "concorrenza sleale" che si intende evitare (tra quali soggetti; in sede negoziale o altro; ...) e ai "mezzi e strutture", oltre che alle "informazioni", i cui utilizzi potrebbero generarla.

Di conseguenza, in disparte la valutazione sulla legittimità o meno della portata della norma in esame, all'art. 5, comma 2, l'Accordo sembrerebbe comunque violare il principio comunitario (e codicistico) secondo cui le clausole contrattuali debbono essere redatte in maniera chiara e comprensibile.

Inoltre, la previsione per la quale "... è sospesa nell'anno di riferimento la rappresentatività delle Organizzazioni sindacali rappresentative che nell'esercizio della loro attività determinino condizioni di concorrenza sleale anche attraverso l'utilizzo di informazioni, mezzi e strutture dell'amministrazione pubblica. ..." è la trasformazione in norma contrattuale di una enunciazione mediante la quale il Comitato Paritetico, nella propria riunione dell'8/6/2012 (verbale prot. 765), si riservava esclusivamente di valutarne l'opportunità.

### ART. 6 (Verifica della rappresentatività sindacale e Comitato paritetico di cui all'art. 54, c4 della L.r. n. 22/2010)

comma 3 Si rileva che il parametro percentuale fissato al comma 3 dell'art. 6 relativamente al contributo economico (60%) da prendere in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo, risulta difforme da quanto disposto dall'art. 43, comma 9 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., unica norma di riferimento, che prevede, per altro solo come opzione in capo alla discrezionalità del Comitato Paritetico, la percentuale del 50%.

### Art. 9 (Indizioni delle elezioni)

comma 1 Si rileva che la previsione per la quale "Le organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del presente accordo, anche disgiuntamente con almeno un terzo della rappresentatività ..." non risulta coerente con il disposto dell'art. 55, comma 2 della L.r. 23 luglio 2010, n. 22.

### Art.29 (Distacchi sindacali)

comma 2 Si rileva la mancata previsione, tra le voci che compongono il trattamento economico del personale distaccato, di alcune indennità contrattualmente corrisposte in misura fissa.

### ART. 48 (Presentazione delle liste elettorali per la Dirigenza)

comma 2): Si rileva che la percentuale dell'8% non è proporzionale con quella applicata per le categorie (art. 13, comma 2)

Per le Sigle C.S.A. e C.S.A. Si.V.D.E.R.

Aosta, 22 maggio 2013



N.D.R.: La traduzione del presente atto sarà pubblicata successivamente.

**ATTI EMANATI  
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

**Comune di POLLEIN. Deliberazione 10 giugno 2013, n. 25.**

**Modifica art. 22 statuto comunale del comune di POLLEIN.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

omissis

Delibera

Modifica art. 22 "Composizione" del titolo II "Organi di governo", comma 1) dello Statuto comunale del Comune di POLLEIN, approvato dal Consiglio Comunale in data 28 giugno 2001 con provvedimento n. 15, successivamente modificato con provvedimento n. 32 del 20 dicembre 2001, entrato in vigore dal 7 marzo 2002 nella maniera seguente:

«1. la giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da un minimo di 1 a un massimo di 3 assessori. In caso di assenza od impedimento del sindaco presiede il vicesindaco.»

**Comune di SARRE. Decreto 17 giugno 2013, n. 1.**

**Esproprio degli immobili occorrenti per la realizzazione del 1° stralcio dei lavori relativi all'adeguamento funzionale della viabilità lungo la strada comunale di Ville Sur Sarre - bivio Rovine.**

**IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI**

Omissis

decreta

1. In favore del comune di SARRE è disposto il trasferimento del diritto di proprietà delle aree relative alle ditte sotto riportate ed interessate dall'esproprio per la realizzazione del 1° stralcio dei lavori relativi all'adeguamento funzionale della viabilità lungo la strada comunale di Ville Sur Sarre - bivio Rovine, per le quali è stata fissata in via definitiva la seguente indennità:

1) VERDUCI Santo,  
nato a MONTEBELLO IONICO il 14/04/1935,  
residente in GRESSAN, Fraz.  
Champlan Dessous n. 14.  
C.F.: VRD SNT 35D14 D746D.  
Quota di proprietà: ¾.  
NATO Francesca,

**ACTES ÉMANANT  
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

**Commune de POLLEIN. Délibération n° 25 du 10 juin 2013,**

**portant modification de l'art. 22 des statuts de la Commune de POLLEIN.**

**LE CONSEIL COMMUNAL**

Omissis

délibère

Le premier alinéa de l'art. 22 (Composition) du titre II (Organes de la Commune) des statuts de la Commune de POLLEIN, approuvés par la délibération du Conseil communal n° 15 du 28 juin 2011, modifiés par la délibération n° 32 du 20 décembre 2011 et entrés en vigueur le 7 mars 2002, est modifié comme suit:

« 1. La Junte est composée du syndic, qui la préside, du vice-syndic, qui exerce de droit les fonctions d'assesseur, et de 3 assesseurs au maximum. En cas d'absence ou d'empêchement du syndic, celui-ci est remplacé par le vice-syndic. »

**Commune de SARRE. Acte n° 1 du 17 juin 2013,**

**portant expropriation des biens immeubles nécessaires aux travaux de réorganisation fonctionnelle de la voirie le long de la route communale de Ville Sur Sarre, au croisement de Rovines (1<sup>ère</sup> tranche).**

**LE RESPONSABILE  
DU BUREAU DES EXPROPRIATIONS**

Omissis

décide

1. Le transfert du droit de propriété des biens immeubles à exproprier indiqués ci-dessous et nécessaires aux travaux de réorganisation fonctionnelle de la voirie le long de la route communale de Ville Sur Sarre, au croisement de Rovines (1<sup>ère</sup> tranche), est établi en faveur de la Commune de SARRE. Les indemnités y afférentes sont fixées comme suit:

nata a CHÂTILLON il 23/05/1941,  
residente in GRESSAN,  
Fraz. Champlan Dessous n. 14.  
C.F.: NTA FNC 41E63 C294U.  
Quota di proprietà: ¼.  
FG. XXI, n. 1887  
superficie da espropriare = mq. 30 - V.

- Indennità definitiva: €. 285,00.  
FG. XXI, n. 1888  
superficie da espropriare = mq. 30 - V.  
Indennità definitiva: €. 285,00.  
FG. XXI, n. 1890 à superficie  
da espropriare = mq. 51 - V.  
Indennità definitiva: €. 484,50.
- 2) MALACRINO' Carmelo,  
nato a MELITO DI PORTO SALVO il 02/10/1940,  
residente in AYMAVILLES,  
Fraz. Pont d'Ael n. 17.  
C.F.: MLC CML 40R02 F112U.  
Quota di proprietà: ½.  
TRIPODI Fortunata,  
nata a MONTEBELLO IONICO il 25/09/1954,  
residente in AYMAVILLES,  
Fraz. Pont d'Ael n. 17.  
C.F.: TRP FTN 54P65 D746O.  
Quota di proprietà: ½.  
FG. XXII, n. 899  
superficie da espropriare = mq. 47 - P.  
Indennità definitiva: €. 235,00.  
FG. XXII, n. 901  
superficie da espropriare = mq. 11 - V.  
Indennità definitiva: €. 121,00.
- 3) BERLIER Angelo,  
nato ad AOSTA il 28/07/1957,  
residente in SARRE, Fraz. Saint Maurice n.  
137. C.F.: BRL NGL 57L28 A326Z.  
Quota di proprietà: 2/12.  
CONTA Franca,  
nata ad AOSTA il 09/08/1935,  
residente in SARRE, Fraz. Saint Maurice n. 137.  
C.F.: CNT FNC 35M49 A326I.  
Quota di proprietà: 8/12.  
GLAREY Renée,  
nata ad AOSTA il 22/09/1993,  
residente in SAINT-PIERRE,  
località Vetan Dessous n. 19.  
C.F.: GLR RNE 93P62 A326H.  
Quota di proprietà: 1/12.  
GLAREY Maurice,  
nato ad AOSTA in data 11/06/1998,  
residente in SAINT-PIERRE,  
località Vetan Dessous n. 19.  
C.F.: GLR MRC 98H11 A326X.  
Quota di proprietà: 1/12.  
FG. XXII, n. 914  
superficie da espropriare = mq. 14 - V.  
Indennità definitiva: €. 105,00.  
FG. XXII, n. 905  
superficie da espropriare = mq. 17 - V.  
Indennità definitiva: €. 127,50.
- 4) BERLIER Angelo,  
nato ad AOSTA il 28/07/1957,  
residente in SARRE, Fraz. Saint Maurice n.  
137. C.F.: BRL NGL 57L28 A326Z.
- Quota di proprietà: 2/6.  
CONTA Franca,  
nata ad AOSTA il 09/08/1935,  
residente in SARRE, Fraz. Saint Maurice n. 137.  
C.F.: CNT FNC 35M49 A326I.  
Quota di proprietà: 2/6.
- GLAREY Renée,  
nata ad AOSTA il 22/09/1993,  
residente in SAINT-PIERRE,  
località Vetan Dessous n. 19.  
C.F.: GLR RNE 93P62 A326H.  
Quota di proprietà: 1/6.  
GLAREY Maurice,  
nato ad AOSTA in data 11/06/1998,  
residente in SAINT-PIERRE,  
località Vetan Dessous n. 19.  
C.F.: GLR MRC 98H11 A326X.  
Quota di proprietà: 1/6.  
FG. XXII, n. 912  
superficie da espropriare = mq. 26  
area urbana.  
Indennità definitiva: €. 214,50.
- 5) VIOTTO Gemma,  
nata a COURMAYEUR il 04/12/1926,  
residente in COURMAYEUR,  
Via Circonvallazione n. 71.  
C.F.: VTT GMM 26T44 D012X.  
FG. XXII, n. 911  
superficie da espropriare = mq. 5 - V.  
Indennità definitiva: €. 37,50.  
FG. XXII, n. 903  
superficie da espropriare = mq. 20 - V.  
Indennità definitiva: €. 150,00.
- 6) PLAT Viviana,  
nata ad AOSTA il 12/05/1964,  
residente in LA SALLE,  
Fraz. Cheverel n. 154.  
C.F.: PLT VVN 64E52 A326E.  
FG. XXII, n. 909  
superficie da espropriare = mq. 7 - V.  
Indennità definitiva: €. 52,50.
- 7) TOUSCOZ Renato Erminio,  
nato ad AOSTA il 09/06/1957,  
residente in SARRE,  
Fraz. Arensod n. 100.  
C.F.: TSC RTR 57H09 A326L.  
Quota di proprietà: ½.  
TOUSCOZ Elena Federica,  
nata ad AOSTA il 21/01/1972,  
residente in SARRE, Fraz. Grand Cré  
n. 1. C.F.: TSC LFD 72A61 A326K.  
Quota di proprietà: ½.  
FG. XXII, n. 907  
superficie da espropriare = mq. 9 - V.  
Indennità definitiva: €. 67,50.

2. Il presente atto dovrà essere registrato, trascritto e volturato a cura e spese dell'amministrazione comunale, come stabilito dall'articolo 19 comma 2 della medesima legge.
3. L'indennità residua, le eventuali indennità aggiuntive e maggiorazioni previste, nonché l'indennità per l'occupazione anticipata delle aree prevista dall'articolo 21 comma 6 della L.R. 11/2004, dovranno essere erogate successivamente all'emissione del presente decreto;
4. Dopo la trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.
5. Il presente decreto viene notificato al proprietario del bene espropriato, nelle forme previste per gli atti processuali civili, come disciplinato dalle normative in vigore;
6. Un estratto del presente atto è trasmesso, entro cinque giorni dalla data di adozione, al bollettino ufficiale della regione per la pubblicazione e all'ufficio regionale per le espropriazioni.
7. Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, entro i termini di legge.

Sarre, 17 giugno 2013.

Il Responsabile  
dell'Ufficio Espropriazioni  
Bruno AUTELITANO

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 11/2004, le présent acte doit être transmis aux bureaux compétents en vue de son enregistrement et de sa transcription, ainsi que de l'inscription au cadastre du transfert du droit de propriété, par les soins et aux frais de l'Administration communale;
3. Les indemnités résiduelles, les éventuelles indemnités complémentaires et les majorations prévues, ainsi que les indemnités d'occupation anticipée des biens concernés prévues par le sixième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 11/2004 seront versées après l'adoption du présent acte;
4. Après l'inscription au cadastre du droit de propriété, les droits relatifs aux biens immeubles expropriés sont reportés sur les indemnités y afférentes;
5. Le présent acte est notifié aux propriétaires expropriés dans les formes prévues pour les actes relevant de la procédure civile, au sens des dispositions en vigueur en la matière;
6. Un extrait du présent acte est transmis sous 5 jours au Bureau régional des expropriations et au Bulletin officiel de la Région aux fins de sa publication.
7. Un recours peut être introduit contre le présent acte auprès du tribunal administratif régional de la Vallée d'Aoste dans les délais prévus par la loi.

Fait à Sarre, le 17 juin 2013.

Le responsable  
du bureau des expropriations,  
Bruno AUTELITANO